

*Estratto*

# ARCHIVIO GIURIDICO

*Filippo Serafini*

*dal 1868*

*già diretto da*

GIUSEPPE DALLA TORRE

*Direzione*

GERALDINA BONI

Ord. Università di Bologna

*Comitato Direttivo*

FRANCESCO BONINI  
 Rettore Università  
 "Lumsa"

MARIO CARAVALE  
 Prof. Em. Università  
 di Roma "La Sapienza"

FRANCESCO P. CASAVOLA  
 Pres. Em.  
 Corte Costituzionale

FRANCESCO D'AGOSTINO  
 Prof. Em. Università  
 di Roma "TorVergata"

GIUSEPPE DE VERGOTTINI  
 Prof. Em. Università  
 di Bologna

JAVIER FRANCISCO  
 FERRER ORTIZ  
 Cat. Universidad de Zaragoza

VITTORIO GASPARINI CASARI  
 Ord. Università di  
 Modena e Reggio Emilia

LUIGI LABRUNA  
 Prof. Em. Università  
 di Napoli "Federico II"

PASQUALE LILLO  
 Ord. Università della  
 "Tuscia" di Viterbo

GIOVANNI LUCHETTI  
 Ord. Università  
 di Bologna

FERRANDO MANTOVANI  
 Prof. Em. Università  
 di Firenze

PAOLO MENGOLZI  
 Prof. Em. Università  
 di Bologna

FRANCISCA PÉREZ MADRID  
 Cat. Universitat  
 de Barcelona

CARLOS PETIT CALVO  
 Cat. Universidad  
 de Huelva

ALBERTO ROMANO  
 Prof. Em. Università  
 di Roma "La Sapienza"



STEM Mucchi Editore

# ARCHIVIO GIURIDICO

*Filippo Serafini*

*dal 1868*

*già diretto da*

GIUSEPPE DALLA TORRE

*Direzione*

GERALDINA BONI

Ord. Università di Bologna

*Comitato Direttivo*

FRANCESCO BONINI

Rettore Università  
"Lumsa"

MARIO CARVALE

Prof. Em. Università  
di Roma "La Sapienza"

FRANCESCO P. CASAVOLA

Pres. Em.  
Corte Costituzionale

FRANCESCO D'AGOSTINO

Prof. Em. Università  
di Roma "Tor Vergata"

GIUSEPPE DE VERGOTTINI

Prof. Em. Università  
di Bologna

JAVIER FRANCISCO

FERRER ORTIZ  
Cat. Universidad de Zaragoza

VITTORIO GASPARINI CASARI

Ord. Università di  
Modena e Reggio Emilia

LUIGI LABRUNA

Prof. Em. Università  
di Napoli "Federico II"

PASQUALE LILLO

Ord. Università della  
"Tuscia" di Viterbo

GIOVANNI LUCHETTI

Ord. Università  
di Bologna

FERRANDO MANTOVANI

Prof. Em. Università  
di Firenze

PAOLO MENGOLZI

Prof. Em. Università  
di Bologna

FRANCISCA PÉREZ MADRID

Cat. Universitat  
de Barcelona

CARLOS PETIT CALVO

Cat. Universidad  
de Huelva

ALBERTO ROMANO

Prof. Em. Università  
di Roma "La Sapienza"

Anno CLIV - Fascicolo 4 2022



STEM Mucchi editore

### ***Direzione***

Geraldina Boni – Ord. Università di Bologna

### ***Comitato Direttivo***

Francesco Bonini – Rettore Università “Lumsa”; Mario Caravale – Prof. Em. Università di Roma “La Sapienza”; Francesco P. Casavola – Pres. Em. Corte Costituzionale; Francesco D’Agostino – Prof. Em. Università di Roma “Tor Vergata”; Giuseppe De Vergottini – Prof. Em. Università di Bologna; Javier Francisco Ferrer Ortiz – Cat. Universidad de Zaragoza; Vittorio Gasparini Casari – Ord. Università di Modena e Reggio Emilia; Luigi Labruna – Prof. Em. Università di Napoli “Federico II”; Pasquale Lillo – Ord. Università della “Tuscia” di Viterbo; Giovanni Luchetti – Ord. Università di Bologna; Ferrando Mantovani – Prof. Em. Università di Firenze; Paolo Mengozzi – Prof. Em. Università di Bologna; Francisca Pérez Madrid – Cat. Universitat de Barcelona; Carlos Petit Calvo – Cat. Universidad de Huelva; Alberto Romano – Prof. Em. Università di Roma “La Sapienza”

### ***Comitato Scientifico***

Enrico Al Mureden – Università di Bologna  
Salvatore Amato – Università di Catania  
Maria Pia Baccari – “Lumsa” di Roma  
Christian Baldus – Università di Heidelberg  
Michele Belletti – Università di Bologna  
Michele Caianiello – Università di Bologna  
Marco Cavina – Università di Bologna  
Olivier Echappé – Université de Lyon 3  
Luciano Eusebi – Università Cattolica del S. Cuore  
Montserrat Gas-Aixendri – Universitat Internacional de Catalunya  
Libero Gerosa – Facoltà di Teologia di Lugano  
Herbert Kronke – Università di Heidelberg  
Alessia Legnani Annichini – Università di Bologna  
Francesco Morandi – Università di Sassari  
Andrés Ollero – Università “Rey Juan Carlos” di Madrid  
Paolo Papanti Pelletier – Università di Roma “Tor Vergata”  
Otto Pfersmann – Université Paris 1 Panthéon - Sorbonne  
Angelo Rinella – “Lumsa” di Roma  
Giuseppe Rivetti – Università di Macerata  
Gianni Santucci – Università di Bologna  
Nicoletta Sarti – Università di Bologna  
Carmelo Elio Tavilla – Università di Modena e Reggio Emilia

### ***Redazione***

Dott.ssa Daniela Bianchini Jesurum – Avvocato del Foro di Roma; Dott.ssa Maria Teresa Capozza – “Lumsa” di Roma; Dott. Matteo Carnì – “Lumsa” di Roma; Dott. Francesco Galluzzo – Univ. Cattolica di Milano; Prof. Manuel Ganarin – Università di Bologna; Prof. Juan José Guardia Hernández – Universitat Internacional de Catalunya; Dott. Alessandro Perego – Univ. Cattolica di Milano; Dott. Nico Tonti – Università di Bologna

Francesca Scotti

## IL CONFLITTO FRA ESIGENZE FAMILIARI E COMMERCIALI IN UNA DISPOSIZIONE TESTAMENTARIA DELL'ULTIMA ETÀ REPUBBLICANA: APPUNTI PER UN APPROCCIO INTERDISCIPLINARE\*

SOMMARIO: Premessa. – 1. Contenuto del testo. – 2. Esegesi di D.32.60.2 Alf. 2 dig. a Paul. epitomat. – Conclusioni.

### *Premessa*

In un noto passo del Digesto (D.32.60.2) tratto dal secondo libro dell'epitome di Paolo ai *digesta* di Alfeno Varo<sup>1</sup> il giurista tardo-repubblicano narra di un *pater familias* che aveva disposto a favore della moglie un legato della lana, del lino e della porpora<sup>2</sup> che 'erano stati destinati a lei'. Giacché il *de*

---

\* Contributo sottoposto a valutazione.

<sup>1</sup> Sull'epitome dell'anonimo e su quella paolina v. C. FERRINI, *Intorno ai Digesti di Alfeno Varo*, in *Bullettino dell'Istituto di Diritto Romano*, 1891, 4, p. 1 ss.; F. SCHULZ, *Storia della giurisprudenza romana* (Traduzione di G. NOCERA, Presentazione di P. DE FRANCISCI), Firenze, 1968, p. 365 ss. Più specificamente, per un paragone fra l'epitome dell'anonimo e quella paolina dal punto di vista dell'aderenza di entrambe all'ordine di trattazione delle materie e del contenuto dell'originale, v. C. FERRINI, *Intorno ai Digesti*, cit., p. 8 ss.; L. DE SARLO, *Alfeno Varo e i suoi Digesta*, Milano, 1940, p. 1 ss.; W. FORMIGONI, *Πρωτόν a Paulo epitomatorum libri VIII. Sulla funzione critica del commento del giurista Iulius Paulus*, Milano, 1996, p. 9 ss. Sui pesanti e gravi dubbi in ordine alla paternità dell'epitome paolina, e in particolare di D.32.60.2, che hanno indotto ad es. A. ORMANNI, *Penus legata. Contributi alla storia dei legati disposti con clausola penale in età repubblicana e classica*, Milano, 1962, p. 686 e nt. 230, a parlare addirittura di uno «pseudo Alfeno» (in riferimento a D.32.60.2), v. M.A. LIGIOS, *Merci e legati. Aspetti della riflessione giurisprudenziale in tema di successione nell'esercizio della negotiatio*, in *Iura. Rivista internazionale di diritto romano e antico*, 2011, 56, p. 99 e nt. 163.

<sup>2</sup> In generale sui legati di lana e di lino v. P. VOCI, *Diritto ereditario romano. Parte speciale. Successione ab intestato. Successione testamentaria*, vol. II,

*cuius* aveva lasciato alla rinfusa la lana riservata a un impiego meramente domestico e quella finalizzata all'attività commerciale, il dubbio è se alla legataria sia dovuta tutta la lana, benché il *pater familias* non avesse, prima di morire, messo da parte uno dei due generi di lana per distinguerlo dall'altro.

Da quanto mi risulta, questo frammento non è stato finora letto e interpretato con l'ausilio dei dati ricavabili dalle fonti letterarie, dalle ricerche antichistiche, dalle scoperte archeologiche, dalle attestazioni epigrafiche e iconografiche e dagli studi di tipo storico, sociale ed economico riguardanti la filiera tessile soprattutto nell'età tardo-repubblicana e imperiale.

Eppure, senza quel 'bagaglio' di conoscenze, non si riesce a cogliere appieno il significato e la portata della fattispecie esaminata da Alfeno, la cui collocazione giuridica appartiene al novero dei legati aventi per oggetto l'*id quod uxoris causa paratum est*.

Lo scopo, dunque, di questo contributo è di analizzare D.32.60.2 anche alla luce sia delle tecniche di lavorazione della lana, del lino e della porpora, sia del contesto storico, sociale ed economico della manifattura tessile. Da una parte, le prime (tecniche di lavorazione della lana, del lino e della porpora) si possono ricomporre grazie alle informazioni provenienti dalle fonti antiche, dagli studi antichistici e dai resoconti degli archeologi sulle vestigia manifatturiere sopravvissute. Dall'altra, il secondo (contesto storico, sociale ed economico della manifattura tessile) è ricostruibile grazie alle ricerche di carattere storico, sociale ed economico che spiegano come e in quali luoghi, nelle diverse fasi della storia romana, le fibre tessili si lavorassero (se, ad es., nelle città o anche nelle campagne, a livello domestico o anche artigianale, e, a livello domestico, se la lavorazione delle fibre fosse funzionale al solo autoconsumo o anche alla vendita esterna e così via).

Così si avrà modo di constatare l'esistenza di una coerenza profonda tra il contenuto di questo passo (ma ciò vale anche per tutti gli altri testi della giurisprudenza romana in materia

---

Milano, 1963<sup>2</sup>, p. 294 s.; R. ASTOLFI, *Studi sull'oggetto dei legati in diritto romano*, vol. II, Padova, 1969, p. 240 ss.

di legati ‘tessili’) e i dati ricavabili dalle fonti letterarie, dalle ricerche antichistiche, dalle scoperte archeologiche, dalle attestazioni epigrafiche e iconografiche.

Io credo che ciò costituisca già di per sé un risultato degno di rilievo perché mostra, da un lato, come i giuristi fossero ampiamente documentati sui problemi della vita e del lavoro quotidiano, domestico o artigianale, della loro epoca, da cui traevano spunti di riflessione per l'avanzamento del diritto, dall'altro, come anche le fonti giurisprudenziali romane, pur nel loro tecnicismo, possano informare noi romanisti e tutti i cultori delle discipline antichistiche circa le tecnologie adottate dai Romani in questo particolare settore.

Si auspica pertanto che lo studio condotto in questo lavoro riesca a dimostrare la necessità del ricorso al metodo interdisciplinare ogni qual volta si proceda all'analisi di fattispecie le cui problematiche giuridiche, strettamente legate ad ambienti di carattere tecnico-specialistico, presuppongano, per una più profonda comprensione, la conoscenza dei rispettivi contesti materiali.

## 1. *Contenuto del testo*

Si riporta qui di seguito il contenuto di D.32.60.2 Alf. 2 *dig. a Paul. epitomat.*<sup>3</sup> (Pal. Alf. 39):

---

<sup>3</sup> Si ricorda che Alfeno elenca nel fr. 60 D. eod. i criteri interpretativi del legato di: agnelli (*pr.*) – su cui v. telegraficamente C.A. MASCHI, *Studi sull'interpretazione dei legati*, Milano, 1938, p. 55 –; schiavi urbani (§ 1) – su cui v. succintamente L. BOYER, *La fonction sociale des legs d'après la jurisprudence classique*, in *Revue historique de droit français et étranger*, 1965, Quatrième série, 43, p. 382, ntt. 62 e 63; A. MONTAÑANA CASANÍ, *La veuve et la succession héréditaire dans le droit classique*, in *Revue Internationale des Droits de l'Antiquité*, 2000, 3<sup>ème</sup> Serie, 47, p. 439 –; lino, lana e porpora destinati alla moglie (§ 2); fondi rustici con le scorte di schiavi e animali (§ 3). Per la bibl. (aggiornata al 2010) su D.32.60.2 v. M. MIGLIETTA, «*Servius respondit*». *Studi intorno a metodo e interpretazione nella scuola giuridica serviana – Prolegomena I* –, in *Università degli Studi di Trento, Dipartimento di Scienze Giuridiche. Quaderni del Dipartimento*, 2010, 91, p. 17 s. e nt. 15; sullo stesso passo v. da ultimo F. SCOTTI, *Lana, linum, purpura, versicoloria. I legati «tessili» fra diritto romano e archeologia*, Napoli, 2020, p. 361 ss.

*Lana lino purpura uxori legatis, quae eius causa parata essent, cum multam lanam et omnis generis reliquisset, quaerebatur, an omnis deberetur. respondit, si nihil ex ea destinasset ad usum uxoris, sed omnis commixta esset, non dissimilem esse deliberationem, cum penus legata esset et multas res quae penus essent reliquisset, ex quibus pater familias vendere solitus esset. nam si vina diffudisset habiturus usioni ipse et heres eius, tamen omne in penu existimari<sup>4</sup>. sed cum probaretur eum qui testamentum fecisset partem penus vendere solitum esse, constitutum esse, ut ex eo, quod ad annum opus esset, heredes legatario darent. sic mihi placet et in lana fieri, ut ex ea quod ad usum annum mulieri satis esset, ea sumeret: non enim deducto eo, quod ad viri usum opus esset, reliquum uxori legatum esse<sup>5</sup>, sed quod uxoris causa paratum esset<sup>6</sup>.*

Riguardo al legato a favore della moglie della lana, del lino e della porpora a lei destinati, poiché il marito aveva lasciato molta lana di ogni genere, si chiedeva se questa fosse dovuta tutta. Rispose che, se il marito non avesse specificamente riservato nessuna parte della lana all'uso della moglie, ma la lana fosse stata mescolata tutta insieme, la soluzione non sarebbe diversa da quella adottata quando fossero state legate 'le vettovaglie'<sup>7</sup> e il testatore avesse lasciato molte cose a titolo di vettovaglie, tra le quali alcune erano solitamente vendute dal *pater familias* stesso: se costui infatti avesse travasato i

---

<sup>4</sup> Cfr. il tratto «nam si vina – habiturus usioni ipse et heres eius – in penu existimari», di cui in D.32.60.2, con l'altro «[...] quae longae usionis gratia contrahuntur et reconduntur – penus dicta sunt», di cui in *Servius apud*. GELL. IV 1.17 (su cui v. C. FERRINI, *Intorno ai Digesti*, cit., pp. 11, 13), che confermerebbe l'appartenenza del responso a Servio; C.A. MASCHI, *Studi*, cit., pp. 29, 43, 80 e nt. 1; ma anche, più di recente, O. LICANDRO, «*Domicilium*»: emersione di un istituto, in *Rivista di Diritto Romano*, 2003, 3 ([www.ledonline.it/rivistadirittoromanolallegatidirittoromano03licandro.pdf](http://www.ledonline.it/rivistadirittoromanolallegatidirittoromano03licandro.pdf)), p. 1 e nt. 1. Riteneva che questo tratto avesse subito qualche intervento compilatorio A. WATSON, *The Law of Succession in the Later Roman Republic*, Oxford, 1971, p. 140 e nt. 1.

<sup>5</sup> R. ASTOLFI, *Studi*, cit., vol. II, p. 268, suppone che dopo la frase «*reliquum uxori legatum esse*» vi fossero le parole «*Servius respondit*».

<sup>6</sup> Sull'uso del verbo «*parari*» v. M. MIGLIETTA, «*Servius respondit*», cit., vol. I, p. 284 e nt. 284.

<sup>7</sup> Com'è noto, con il termine «vettovaglie» si usa indicare la «*penus*» (cfr. R. ASTOLFI, *Studi*, cit., vol. II, p. 126).

vini che erano destinati a essere bevuti da lui e dal suo erede, questi tuttavia sarebbero dovuti tutti; ma, poiché si era dimostrato che il testatore era solito vendere una parte delle vettovaglie, si è adottata la soluzione della consegna da parte degli eredi al legatario di vettovaglie del necessario per il consumo di un anno. Così ritengo che si debba fare anche rispetto alla lana, cioè che la donna ne prenda la quantità sufficiente all'uso di un anno: non è stato infatti legato alla moglie ciò che rimane dedotto quanto era necessario all'utilizzo del marito, ma ciò che era destinato ai bisogni della moglie stessa.

## 2. *Esegesi di D.32.60.2 Alf. 2 dig. a Paul. epitomat.*

Nel caso esaminato da Alfeno il testatore aveva lasciato alla rinfusa molta lana di ogni genere: il dubbio è, dunque, se la lana fosse interamente dovuta<sup>8</sup>. La *ratio dubitandi* consiste nel fatto che la lana è mescolata nello stesso rispostiglio di casa: quella 'destinata all'uso della moglie' non è quindi stata separata dal resto e non è possibile individuarla<sup>9</sup>.

Per rispondere, Servio<sup>10</sup>, il maestro di Alfeno di cui quest'ultimo riporta i *responsa*, richiamava una questione dubbia probabilmente risolta in precedenza dai c.dd. 'veteres', cioè i giuristi dell'età repubblicana<sup>11</sup>, avente per oggetto un legato di

---

<sup>8</sup> Ad avviso di L. BOYER, *La fonction sociale des legs*, cit., p. 382 e nt. 62, il caso riguarderebbe in ultima analisi la sola lana perché il lino e la porpora erano forse già stati messi da parte.

<sup>9</sup> Cfr F. SCOTTI, *Il testamento nel diritto romano. Studi esegetici*, Roma, 2012, p. 637 e nt. 303; v. già L. DE SARLO, *Alfeno Varo*, cit., p. 189.

<sup>10</sup> Sulla riconducibilità a Servio della terza persona del perfetto del verbo 'respondeo' v. C. FERRINI, *Intorno ai Digesti*, cit., p. 8 ss.; R. ASTOLFI, *Studi*, cit., vol. II, p. 267; M. MIGLIETTA, «*Servius respondit*», cit., vol. I, p. 20 ss. e nt. 15 (con ricca bibl. sul punto); F. SCOTTI, *Il testamento*, cit., p. 637 e nt. 304. Un'ulteriore prova dell'appartenenza del responso a Servio è indicata nella nt. 4 del presente contributo. F. SCHULZ, *Storia della giurisprudenza*, cit., p. 366 e nt. 1, invece, riteneva in generale molto difficile se non impossibile distinguere, nell'epitome paolina, i responsi di Servio da quelli del suo allievo prediletto.

<sup>11</sup> Cfr. C. FERRINI, *Intorno ai Digesti*, cit., p. 11; L. DE SARLO, *Alfeno Varo*, cit., p. 189.



vettovaglie (*penus*)<sup>12</sup>, da intendere come tutti i viveri collocati nella dispensa e destinati al consumo familiare<sup>13</sup>. In parti-

<sup>12</sup> Sul legato di *penus* in generale v. P. VOCI, *Diritto ereditario*, cit., vol. II, p. 285 ss.; A. WATSON, *The Law of Succession*, cit., p. 134 ss. (per ulteriori indicazioni bibl. si rinvia a P. BIAVASCHI, *Oflilio e il legatum penoris: qualche osservazione in merito a Ulpiano D. 33.9.3*, in *Scritti in onore di Generoso Melillo*, a cura di A. PALMA, Napoli, 2009, p. 1 e nt. 2; E. PEZZATO, *Si sanctitas inter eos sit digna foedere coniugali. Gli apporti patrimoniali alla moglie superstite in età tardoantica e giustiniana*, Bologna, 2022, p. 35 e nt. 38). Sul legato di *penus* destinato specificamente alla moglie v. R. ASTOLFI, *Studi*, cit., vol. II, p. 124 ss.; M.J. GARCÍA GARRIDO, *El patrimonio de la mujer casada en el derecho civil. I – La tradición romanística*, Barcelona, 1982, p. 88 ss.

<sup>13</sup> Generalmente il legato di *penus* aveva per oggetto le provviste alimentari che includevano cibi e bevande: tra i primi, i cereali, i legumi, i condimenti e gli ingredienti (come olio, salse, odori e spezie), tra le seconde, soprattutto il vino; oltre a ciò, del legato di *penus* facevano parte la legna e il carbone, destinati alla cucina, insieme all'incenso e alla cera, forse utilizzati per il culto dei Penati, e alla carta, impiegata per i piccoli conti giornalieri (cfr. P. VOCI, *Diritto ereditario*, cit., vol. II, p. 285; R. ASTOLFI, *Studi*, cit., vol. II, p. 79 ss.; M.J. GARCÍA GARRIDO, *El patrimonio de la mujer casada*, cit., vol. I, p. 90 s.; A. RUSSO, *Osservazioni su D. 33.9.3 (Ulp. 22 ad Sab.)*, in *Fides hmanitas ius. Studi in onore di Luigi Labruna*, vol. VII, Napoli, 2007, p. 4824 ss.; P. BIAVASCHI, *Oflilio e il legatum penoris*, cit., p. 142 s.; M.A. LIGIOS, *Merci e legati*, cit., pp. 89 ss., 96 ss.; J.Á. TAMAYO ERRAZQUIN, *El legatum penoris, ¿un legado alimenticio?*, in *Homenaje al profesor Armando Torrent*, Madrid, 2016, p. 1164 ss.; M. FELICI, *Spunti di ricerca sull'interpretatio dei giuristi e il destino del legatum penoris, in forum historiae iuris*, 2020 ([https://forhistiur.net/media/zeitschrift/0520\\_FELICI\\_E6aAmiY.pdf](https://forhistiur.net/media/zeitschrift/0520_FELICI_E6aAmiY.pdf)), p. 8 ss.). Di norma, riguardo alla quantità di vettovaglie oggetto del relativo legato, vigeva la regola secondo cui rientravano nell'oggetto di questo gli approvvigionamenti che l'ereditando aveva accumulato per il mantenimento proprio, dei familiari e degli ospiti che di solito frequentavano la sua casa, oltre che per l'alimentazione degli schiavi e degli animali adibiti alla cura delle persone appena menzionate; non erano invece incluse nel legato di vettovaglie le scorte riservate al sostentamento degli schiavi impiegati come operai in un'azienda, né quelle destinate al commercio, dal che nasceva un problema ogniquale volta il testatore usasse vendere una parte di ciò che produceva (cfr. P. VOCI, *Diritto ereditario*, cit., vol. II, p. 285 s.). Si vedano D.33.9.3 *pr.*, 3,6-10 Ulp. 22 *ad Sab.*, fr. 4.2 Paul. 4 *ad Sab.* D. eod.; fr. 5 *pr.* Paul. 4 *ad Sab.* D. eod.; GELL. *Noct. Att.* IV 1,7 e 8, 17, 20-23 (sui §§ 20-23 v. C.A. MASCHI, *Studi*, cit., pp. 24, 43, 93; su IV 1, 17, 20, 22 e IV 1, 16 e 17 v. P. BIAVASCHI, *Oflilio e il legatum penoris*, cit., pp. 135 ss., 143 ss.). Su questi testi v. C.A. MASCHI, *Studi*, cit., pp. 24 ss., 29 s., 57 e nt. 1, 92 e nt. 3, 93 s.; M.J. GARCÍA GARRIDO, *IVS VXORIVM. El régimen patrimonial de la mujer casada en derecho romano*, Roma-Madrid, 1958, p. 113 ss.; A. ORMANNI, *Penus legata*, cit., p. 664; R. ASTOLFI, *I libri tres iuris civilis di Sabino*, Padova, 1983, p. 97 ss.; E. QUINTANA ORIVE, *En torno al deber legal de alimentos entre cónyuges en el Derecho Romano*, in *Revue Internationale des*

colare il problema riguardava una delle vettovaglie comprese nel legato, cioè il vino<sup>14</sup>, come nel caso qui esaminato l'incertezza concerne uno solo dei tre *genera* lasciati (lana, lino e porpora), cioè la lana. Anche nella fattispecie ipotizzata da Servio, evidentemente, il testatore aveva lasciato il vino alla rinfusa, cioè in un'unica botte: questo si ricava dal seguito del discorso.

Ebbene Servio afferma che, se il *pater familias* avesse travasato i vini riservati all'uso suo e dell'erede distinguendoli dagli altri accantonati per la vendita, allora i primi sarebbero spettati interamente al legatario: era infatti chiaro quali, fra i vini esistenti nella dispensa, erano stati approntati per il consumo familiare, costituendo quindi '*penus*', e quali erano stati rivolti al commercio. Tuttavia, giacché il vino era stato lasciato alla rinfusa in un unico barile e, d'altronde, si era dimostrato che il testatore era abituato a venderne una parte<sup>15</sup>, allora non doveva essere dato al legatario di vettovaglie tutto il vino, ma la sola quantità necessaria per il consumo di un anno<sup>16</sup>. È evidente infatti che il vino finalizzato alla vendita non

---

*Droits de l'Antiquité*, 2000, 47, p. 185 e nt. 24; M.A. LIGIOS, *Merci e legati*, cit., p. 90 s.; M.V. SANSÓN RODRÍGUEZ, *La interpretación en el derecho romano clásico y la unidad entre voluntad y declaración. Interpretación del legado de cosa conjunta*, in *Revista general de derecho romano. Iustel*, 2011, 16 ([http://www.iustel.com/v2/revistas/detalle\\_revista.asp?id=11&numero=16](http://www.iustel.com/v2/revistas/detalle_revista.asp?id=11&numero=16)), p. 11 ss.; F. SCOTTI, *Il testamento nel diritto romano*, cit., p. 638 e nt. 307.

<sup>14</sup> A proposito dell'inclusione del vino nella nozione di '*penus*', argomentabile da D.33.6.2 *pr.* Pomp. 6 *ad Sab.* e D.33.9.4.6 Paul. 4 *ad Sab.* (sui quali v. concisamente R. ASTOLFI, *Studi*, cit., vol. II, p. 91), v. anche C. NITSCH, «Exceptio firmat regulam». *Un contributo sul ragionamento giuridico*, in *Fides Humanitas Ivs. Studi in onore di Luigi Labruna*, vol. VI, Napoli, 2007, p. 3792 ss. e nt. 14. Per un interessante *excursus* sulle varie tipologie di vino nelle diverse fasi della storia di Roma v. C. PENNACCHIO, *Un invito a cena*, in *Scritti in onore di Generoso Melillo*, a cura di A. PALMA, vol. II, Napoli, 2009, pp. 934 ss., 954 s.

<sup>15</sup> Come è stato autorevolmente osservato (v. in part. C.A. MASCHI, *Studi*, cit., p. 55), D.32.60.2 dimostra che era possibile risalire alla volontà del testatore tramite un'indagine di natura extra documentale basata sull'accertamento delle consuetudini, del modo di vivere del defunto e della normalità di certi impieghi e destinazioni delle cose.

<sup>16</sup> Un metodo analogo a quello appena esposto di accertamento del tipo e quantità di vino dovuti alla beneficiaria di un legato di vettovaglie si trova espresso in D.33.9.4.2 Paul. 4 *ad Sab.*, ove il giurista afferma che, se chi usava vendere i propri frutti ha legato le vettovaglie, si debba ritenere che costui

rientrava nel novero delle ‘vettovaglie’, che erano i beni della dispensa familiare allestiti per l’uso del *pater* e di tutti i membri della famiglia<sup>17</sup>.

non abbia legato insieme tutte le cose che teneva per il commercio e per l’utilizzo personale, ma soltanto quelle che riservava per il proprio impiego privato nell’ambito delle vettovaglie (cfr. R. ASTOLFI, *Studi*, cit., vol. II, p. 87; M.A. LIGIOS, *Merci e legati*, cit., p. 88; F. SCOTTI, *Il testamento*, cit., p. 639 e nt. 310). Al contrario, prosegue Paolo, se l’uomo era solito impiegare le vettovaglie in modo indifferenziato, allora rientra nel legato quanto sarebbe bastato a lui, alla sua famiglia e agli schiavi che aveva al proprio seguito per la cura della sua persona per l’uso di un anno, il che, affermava Sabino, generalmente avviene tra i commercianti oppure quando siano lasciati in eredità l’olio e il vino che si trovano nella dispensa e che di solito venivano messi in vendita quando il disponente era vivo (cfr. F. SCOTTI, *Il testamento*, cit., p. 639 e nt. 310; v. già M.A. LIGIOS, *Merci e legati*, cit., pp. 88 s., 93 ss.). Si rileva che ad avviso di R. ASTOLFI, *Studi*, cit., vol. II, p. 85 e nt. 16, è difficile negare con certezza che sia di Alfeno la soluzione del dubbio inerente ai criteri di quantificazione della *penus* oggetto del legato.

<sup>17</sup> Cfr. F. SCOTTI, *Il testamento*, cit., p. 638 e nt. 308; v. anche già M.A. LIGIOS, *Merci e legati*, cit., p. 93. A parere di M.J. GARCÍA GARRIDO, *IVS VXO-RIVM*, cit., p. 116, come lascerebbero intendere D.33.9.7 Scaev. 3 *resp.* e D.33.9.1 Ulp. 24 *ad Sab.*, il legato di *penus* a favore della vedova assunse gradatamente la funzione di legato di alimenti necessario non soltanto a garantire il mantenimento della legataria, ma anche ad assicurare a questa la prosecuzione dell’esercizio del ruolo di amministratrice della casa di famiglia, assegnatole durante il matrimonio dal marito, anche dopo la morte di quest’ultimo: in tal caso ella avrebbe continuato a svolgere i compiti propri del suo sesso e delle sue competenze. Si vedano altresì R. ASTOLFI, *Studi*, cit., vol. II, pp. 124 s., 231 e nt. 1 (con bibl. essenziale), ad avviso del quale a Roma, sin dai tempi più antichi, era abitudine del *pater familias* lasciare alla moglie la lana, il lino, i *versicoloria*, la *purpura*, gli abiti, gli *ornamenta* e il *mundus muliebris*, oltre che la *penus* (in merito v. anche E. PEZZATO, *Si sanctitas*, cit., p. 35 e nt. 38); A. MONTAÑANA CASANÍ, *La veuve*, cit., p. 442. Non mi sembra invece su questa linea E. SCIANDRIELLO, *I libri XX-XXII del commentario ulpiano ad Sabinum: per un confronto con la struttura dei libri ad Vitellium di Paolo*, in *Teoria e Storia del Diritto Privato. Rivista Internazionale Online-Peer Reviewed Journal*, 2020, 13, p. 16 e nt. 52, il quale reputa che la *penus* non facesse parte delle tipologie di beni che nei lasciti *mortis causa* venivano spesso definite con le parole «*quae uxoris causa parata sunt*» e che, ciononostante, in D.32.60.2, si riscontri «un esempio di trattazione congiunta di queste tipologie di legato, poste in comparazione tra loro [...]». Dal canto suo, J.Á. TAMAYO ERRAZQUIN, *El legatum penoris*, cit., p. 1171 e nt. 38, pur ritenendo che il legato di vettovaglie non debba considerarsi «un legato peculiarmente femminile», riconosce tuttavia che in D.32.60.2 esso sia a favore della vedova dell’ereditando. Si rileva infine come riguardo alla *penus* il legato sia *per damnatio-*

Alfeno ritiene quindi che si debba fare altrettanto riguardo alla lana, cioè che la donna non possa prendere tutta quella lasciata alla rinfusa, ma soltanto la quantità sufficiente all'uso di un anno<sup>18</sup>: non è stato infatti legato alla moglie ciò che rimane dedotto quanto era indispensabile all'uso del marito (ad es. per le necessità commerciali), ma quanto era destinato all'utilizzo della consorte, così come, nel caso del legato di vettovaglie, non erano stati legati tutti i generi alimentari presenti nella *domus*, ma soltanto quelli preordinati al soddisfacimento dei bisogni materiali della famiglia<sup>19</sup>. Fra l'altro questa applicazione analogica del criterio previsto per il legato di *penus* si può spiegare alla luce del fatto che il legato di vettovaglie, sin dall'antichità, era diretto al sostentamento della vedova<sup>20</sup>.

---

*nem* («[...] *heredes legatario darent* [...]): sul punto v. in generale A. ORMANI, *Penus legata*, cit., p. 652 s. e nt. 157; A. RUSSO, *Osservazioni*, cit., p. 4832 s.

<sup>18</sup> In proposito v. brevemente A. WATSON, *The Law of Succession*, cit., p. 92 e nt. 1.

<sup>19</sup> In primo luogo, sul fatto che qui si esprima il parere di Alfeno dopo l'introduzione del responso apparentemente riferibile a Servio v. M. MIGLIETTA, «*Servius respondit*», cit., vol. I, p. 17 e nt. 15. Secondo R. ASTOLFI, *Studi*, cit., vol. II, p. 267, invece, la soluzione dovrebbe essere attribuita a Servio (v. nt. 5 del presente contributo). In secondo luogo, ad avviso di M.A. LIGIOS, *Merci e legati*, cit., p. 101, Alfeno in D.32.60.2 applica in modo analogico il medesimo criterio indicato per il legato di *penus* in D.33.9.4.1 e 2 Paul. 4 *ad Sab.* e stabilisce perciò la quantità dei beni rientranti nella disposizione sulla scorta del fabbisogno di un anno della legataria (per l'esegesi proposta dall'Autrice di D.33.9.4.1 e 2, v. pp. 88 ss., 91 ss. della stessa *op. ult. cit.*). Si vedano anche L. DE SARLO, *Alfeno Varo*, cit., p. 189; F. SCOTTI, *Il testamento*, cit., pp. 638, 639 e nt. 313; D.33.2.32.2 Scaev. 15 *dig.*; D.34.2.32.4 Paul. 2 *ad Vitell.* (su cui v. J.G. WOLF, *Die Scaevola-Responsen in Paulus' Libri ad Vitellium*, in *Studi per Giovanni Nicosia*, vol. VIII, Milano, 2007, pp. 441 e nt. 40, 465 ss., 469, 476 s.). A parere di R. ASTOLFI, *Studi*, cit., vol. II, p. 267, il legato sarebbe nullo per indeterminatezza dell'oggetto; tuttavia, giacché in questo caso i beni legati servivano a soddisfare il bisogno fondamentale di vestirsi, la giurisprudenza tardo repubblicana, nella persona di Servio, rifacendosi per analogia a ciò che era stato deciso per il legato di *penus*, avrebbe individuato la quantità dell'oggetto del legato commisurandola alle esigenze della vedova. Sempre R. ASTOLFI, *Studi*, cit., vol. II, p. 268, sostiene che il tratto conclusivo «*Sic mihi placet-causa paratum esse*» esprima il rifiuto di Servio della tesi (a questi contemporanea o precedente) relativa all'opportunità di assegnare alla legataria il residuo dopo l'avvenuta asportazione di quanto sarebbe stato indispensabile per soddisfare le esigenze del *pater familias*.

<sup>20</sup> Al riguardo v. recentemente E. PEZZATO, *Si sanctitas*, cit., p. 35 s.

Entrando nello specifico, si sottolinea come nella casa di famiglia si trovassero mischiati insieme generi diversi di una grande quantità di lana (*multa lana et omnis generis*), il che lascia supporre che alcuni (presumibilmente i più raffinati) fossero destinati alla vendita, altri (magari meno costosi) al *lanificium* domestico. Premesso che la lana era la fibra tessile più importante ed era tratta principalmente dalle pecore<sup>21</sup>, quali erano, nell'ambito della filiera tessile artigianale e domestica, le lane più apprezzate e quelle meno? In genere, il vello più pregiato era quello lungo, soffice e ricco, distribuito uniformemente su tutto il corpo, specialmente sulla nuca, sul collo e sulla pancia<sup>22</sup>; ma la sua qualità si giudicava anche in base al colore naturale e alla provenienza<sup>23</sup>.

Dal punto di vista della lunghezza, morbidezza e densità del vello, rilevava la distinzione fra la pecora c.d. 'coperta' (*tectum pecus*), che forniva una lana estremamente soffice (*pecus mollius*), e quella che viveva nelle masserie (*colonicum pecus*), che presentava invece un vello ispido<sup>24</sup>. L'appel-

---

<sup>21</sup> Cfr. F. SCOTTI, *Lana, Linum*, cit., p. 7 e nt. 86; v., da ultimo, G. CASCARINO, *Ornatus. L'abbigliamento dei Romani*, Rimini, 2021, p. 13. D'altronde l'allevamento ovino ebbe la funzione, almeno a partire dal III sec. a.C., di soddisfare non soltanto i bisogni alimentari e di abbigliamento dei nuclei familiari coinvolti in tale attività, ma anche le esigenze di carattere commerciale legate alla filiera tessile (cfr. F. SCOTTI, *Lana, linum*, cit., p. 86 ss.; v. anche G. CASCARINO, *Ornatus*, cit., p. 13).

<sup>22</sup> Cfr. E. ANDERSSON STRAND, *The textile chaîne opératoire: using a multidisciplinary approach to textile archaeology with a focus on the Ancient Near East*, in *Paléorient*, 2012, 38, 1-2, p. 30; F. SCOTTI, *Lana, Linum*, cit., p. 89.

<sup>23</sup> Gli antichi scrittori (VARR. *De re rust.* II 2.3; COLUM. *De re rust.* VII 3.8; PLIN. *Nat. Hist.* VIII 75.198), infatti, distinguevano le razze ovine a seconda delle caratteristiche fisiche o del particolare colore del vello e spiegavano che determinate lane erano prodotte in luoghi specifici.

<sup>24</sup> Cfr. F. SCOTTI, *Lana, Linum*, cit., pp. 90, 93, 90; v. anche R.J. FORBES, *Studies in Ancient Technology*, vol. IV, Leiden, 1956, p. 4; T.E. RIHLL, *Technology and Society in the Ancient Greek and Roman Worlds*, in *American Historical Association – Society for the History of Technology. Historical Perspectives on Technology, Society and Culture*. A series Edited by P.O. LONG, R.C. POST, Washington, 2013, p. 53; G. CASCARINO, *Ornatus. L'abbigliamento dei Romani*, Rimini, 2021, p. 13 s. Tra le lane ruvide, si possono citare quella dell'Istria e della Liburnia, più simile al pelo che alla lana, mentre la lana della città di Salacia, in Lusitania, era preferibile per le stoffe a scacchi piuttosto che per i tessuti pettinati (cfr. F. SCOTTI, *Lana, Linum*, cit., p. 101). Altrettan-

lativo 'coperta' era dovuto al fatto che, per evitare che il vello particolarmente pregiato si riempisse di lappole<sup>25</sup> o si sporcasse durante il pascolo, lo si proteggeva con coperte di lana (di cui le migliori erano di lana arabica) o con pelli<sup>26</sup>.

Quanto al colore naturale come metodo di identificazione delle diverse qualità di lana, il bianco era il migliore non soltanto per bellezza, ma anche per utilità: da esso infatti (tramite l'incrocio con razze di diverso colore) si potevano trarre molte altre tonalità, da cui invece non si poteva ricavare il bianco (cfr. COLUM. *De re rust.* VII 2.3 e 4)<sup>27</sup>. Ma vi erano anche le razze dalla tinta (molto probabilmente) scura e nera di Pollenzo (in Italia)<sup>28</sup> e di Cordova (nella Betica), quelle rossicce della provincia d'Asia e della Betica, la lana fulva di Canosa e

---

to dure erano le lane della provincia Narborese (nelle vicinanze di Pézenas) e di Egitto, indicate soprattutto per rammentare le vesti consunte dall'uso (cfr. F. SCOTTI, *Lana, Linum*, cit., p. 101 s. – a, p. 102, si ricorda, inoltre, che le lane dal pelo irto erano l'ideale per la confezione di tappeti, come già testimoniava Omero –).

<sup>25</sup> La lappola è una pianta erbacea con foglie triangolari e frutti con uncini che si attaccano con facilità al vello degli animali. Ancora oggi le lappole costituiscono un problema nel processo di lavorazione della lana: esiste infatti una procedura, detta 'slappolatura' (successiva all'asciugamento della fibra e precedente l'imballaggio funzionale al trasporto della lana da filare) che ha lo scopo di staccare le lappole dalla fibra per mezzo di una macchina detta 'slappolatrice' (cfr. F. SCOTTI, *Lana, Linum*, cit., p. 90 e nt. 42).

<sup>26</sup> Il vello sporco, d'altro canto, non avrebbe potuto essere tinto bene, tanto meno lavato o candeggiato (cfr. VARR. *De re rust.* II 2.18, su cui v. F. SCOTTI, *Lana, Linum*, cit., p. 90 s.).

<sup>27</sup> Su COLUM. *De re rust.* VII 2.3 e 4 v. F. SCOTTI, *Lana, Linum*, cit., p. 94 e ntt. 70 e 71.

<sup>28</sup> Nel territorio dei Liguri Statielli (attuale Piemonte): cfr. F. SCOTTI, *Lana, Linum*, cit., p. 94 e nt. 74. Si osserva per inciso che, mentre in COLUM. *De re rust.* VII 2.4 si afferma che le lane di Pollenzo erano scure (e ciò trova riscontro sia in MART. *Epigr.* XIV 157 – titolo: «*Lanae Pollentinae*» –: «*Non tantum pullo lugentes uellere lanas, sed solet et calices haec dare terra suos*», sia in SIL. IT. *Pun.* VIII 597 – «*Vercellae, fucisque ferax Pollentia uilli*» –), in PLIN. *Nat. Hist.* VIII 73.191 si annoverano le medesime lane fra quelle bianche (cfr. F. SCOTTI, *Lana, Linum*, cit., p. 96): secondo alcuni studiosi (tra cui, ad es., F. VICARI, *Produzione e commercio dei tessuti nell'Occidente romano*, in *British Archaeological Reports International Series*, 2001, 916, p. 44), pur mancando prove risolutive a favore dell'una o dell'altra visione, si potrebbe tuttavia ipotizzare con molta cautela che le lane di Pollenzo fossero scure o nere.

quella di Taranto dal colore scuro particolare (cfr. COLUM. *De re rust.* VII 2.4)<sup>29</sup>.

Riguardo infine al criterio della provenienza, se all'epoca di Columella<sup>30</sup> erano particolarmente rinomate le lane della Gallia (fra cui soprattutto quelle di Altino) e quelle provenienti dai Campi Macri fra Parma e Modena, ai tempi del padre dell'agronomo le migliori erano verosimilmente le lane tarentine (della qualità degli ovini coperti), seguite da quelle calabresi, apule e di Mileto<sup>31</sup>. Nell'età di Plinio<sup>32</sup>, invece, il primo posto spettava alla lana della Puglia, il secondo a quella che in Italia veniva chiamata lana 'greca' e altrove 'italica' (cioè quella delle pecore coperte), il terzo alla lana di Mileto; inoltre, tra le lane bianche, la più preziosa era quella prodotta dalle pecore circumpadane<sup>33</sup>, mentre erano ritenute pure pregevoli le lane della Galazia (in Asia Minore) e dell'Attica<sup>34</sup>.

Quanto poi alle lane della Liguria in generale, pare che queste servissero per l'abbigliamento servile (cfr. STRAB. *Geogr.* V 1.12; MART. *Epigr.* XIV 158)<sup>35</sup>.

---

<sup>29</sup> Su COLUM. *De re rust.* VII 2.4 v. F. SCOTTI, *Lana, Linum*, cit., p. 94 ss.; ma, più in generale sull'argomento, v. R.J. FORBES, *Studies*, cit., vol. IV, pp. 20, 22, 24 s., 26, 232; A.T. CROOM, *Roman Clothing and Fashion*, 1<sup>st</sup> paperback edition, Stroud Gloucestershire GL5 2QG (UK), 2002, p. 26; F. MEO, *L'attività tessile a Herakleia di Lucania tra il III e il I secolo a.C.*, Roma, 2015, p. 9.

<sup>30</sup> Cfr. COLUM. *De re rust.* VII 2.

<sup>31</sup> Cfr. F. SCOTTI, *Lana, Linum*, cit., p. 97 ss.; ma v. anche R.J. FORBES, *Studies*, cit., vol. IV, pp. 20, 23 s., 232; F. MEO, *L'attività tessile a Herakleia*, cit., p. 9; G. CASCARINO, *Ornatus*, cit., p. 17.

<sup>32</sup> Cfr. PLIN. *Nat. Hist.* VIII 73.190.

<sup>33</sup> Cfr. F. SCOTTI, *Lana, Linum*, cit., p. 99 s. Sulla fama delle lane della Pianura Padana v. anche R.J. FORBES, *Studies*, cit., vol. IV, pp. 22, 24 s., 232.

<sup>34</sup> Cfr. PLIN. *Nat. Hist.* XXIX 9.33 (su cui v. F. SCOTTI, *Lana, Linum*, cit., p. 100 s.).

<sup>35</sup> F. VICARI, *Produzione e commercio*, cit., pp. 44, 72 (ma v. anche p. 90), informa che, dopo Strabone (la cui morte si colloca fra il 21 e il 24 d.C.), le fonti non parlano più delle lane liguri nell'insieme, ma soltanto di quelle di *Pollentia* (Pollenzo), probabilmente il mercato più importante delle lane della *Liguria*. Ad avviso dell'Autore (p. 44), le lane liguri si potevano equiparare, sul piano della qualità e del colore, a quelle di Pollenzo, il cui ricordo tuttavia cessa di essere tramandato nei testi antichi dalla fine del I sec. d.C. (cfr. F. VICARI, *Produzione e commercio*, cit., p. 45). Sulla base di STRAB. *Geogr.* V 1.12 e MART. *Epigr.* XIV 158, si può supporre un'intensa attività di esportazione di lana dalla Liguria nel resto del territorio italico a causa del notevole afflusso di schia-

In ultima analisi, nel mondo romano esistevano almeno tre tipi di lane destinate alla filiera tessile: c'erano quelle fini (con cui si creavano stoffe di lusso), quelle di media qualità (che servivano per la confezione degli abiti di uso quotidiano), quelle più grossolane (con cui si realizzavano i vestiti degli schiavi<sup>36</sup> e dei contadini); a questi tre generi si deve aggiungere la borra della lana, con cui si tessevano i tappeti o di cui si riempivano i materassi secondo, in quest'ultimo caso, una moda gallica<sup>37</sup>.

---

vi nella penisola a cavaliere del I sec. a.C. e di quello successivo dell'era cristiana, anche se le aree appenniniche erano in grado di offrire notevoli quantità di lana poco pregevole dal momento che l'allevamento delle pecore era molto comune in quei luoghi (cfr. F. VICARI, *Produzione e commercio*, cit., pp. 44, 72). Ad es., sul versante appenninico, soprattutto centromeridionale, l'allevamento ovino facilitava il fiorire di attività artigianali legate alla lavorazione della materia prima fino alla conversione in filato (cfr. F. VICARI, *Produzione e commercio*, cit., p. 90). Forse allora la predilezione per le lane liguri rispetto a quelle appenniniche si potrebbe spiegare alla luce di un costo di mercato molto più concorrenziale delle prime rispetto alle seconde (cfr. F. VICARI, *Produzione e commercio*, cit., p. 44). Ma si potrebbe anche ipotizzare che la lana ligure fosse preferita per la naturalezza del suo colore, che faceva sì che l'abbigliamento servile si distinguesse da quello dei liberi, dei liberti o degli schiavi di grado più elevato per il fatto di essere confezionato con lane scure (cfr. F. VICARI, *Produzione e commercio*, cit., p. 44). In proposito si vedano anche R.J. FORBES, *Studies*, cit., vol. IV, p. 24; F. SCOTTI, *Lana, Linum*, cit., p. 102.

<sup>36</sup> Come, ad es., la lana ligure (su cui v. F. VICARI, *Produzione e commercio*, cit., pp. 44, 72, 90; in proposito v. altresì R.J. FORBES, *Studies*, cit., vol. IV, p. 24; F. SCOTTI, *Lana, Linum*, cit., p. 102) o, soprattutto durante la tarda repubblica e l'età augustea, la lana marrone di Canosa (cfr. J.L. SEBESTA, *Tunica Ralla, Tunica Spissa: The Colors and Textiles of Roman Costume*, in *The World of Roman Costume*, edited by J.L. SEBESTA, L. BONFANTE, Madison - Wisconsin, 2001, p. 70; contra F. VICARI, *Produzione e commercio*, cit., p. 27 s. e nt. 57, il quale, sulla scorta anche di A. ACRI, *Sulla produzione laniera di Canosa*, in *Annali della Facoltà di Lettere e Filosofia*, 1982-1983, 25-26, p. 189 ss., rileva che dalle fonti antiche emergerebbe che, soprattutto fra la tarda repubblica e l'età augustea, la lana marrone di Canosa fosse considerata di elevata qualità e venisse utilizzata per l'abbigliamento degli schiavi di alto rango appartenenti a famiglie molto benestanti, se non aristocratiche). Ma si osservi che gli schiavi, alla fine della repubblica, si abbigliavano altresì con vestiti usati o fatti di stracci rammendati insieme e venduti dai c.d.d. 'centonarii' (cfr. J.L. SEBESTA, *Tunica Ralla, Tunica Spissa*, cit., p. 67; ma v. anche F. VICARI, *Produzione e commercio*, cit., p. 12).

<sup>37</sup> Cfr. F. SCOTTI, *Lana, linum*, cit., pp. 102 s., 110 nt. 165, 210, 212 ss., 371.



Dunque è possibile che in D.32.60.2 alcuni tipi di lana (presumibilmente i più raffinati) fossero destinati alla vendita, altri (magari meno costosi) al *lanificium* domestico.

Come si vede, la *'lana'*, il *'linum'* e la *'purpura'*, oggetto del legato esaminato da Alfeno, sono quelli destinati 'all'uso della donna' («... *quae eius causa parata essent* ...»), nel senso di devoluti alla 'cura e alla gestione della donna stessa per il confezionamento degli abiti dei membri della famiglia'<sup>38</sup>. Questa in-

<sup>38</sup> Cfr. M.J. GARCÍA GARRIDO, *IVS VXORIVM*, cit., pp. 30, 161. Secondo M.J. GARCÍA GARRIDO, *El patrimonio de la mujer casada*, cit., p. 26, in genere, insieme a queste fibre, altri beni di famiglia, destinati pure alla gestione dell'attività domestica, rientravano nella nozione di 'cose destinate all'uso della moglie', come, ad es., le derrate alimentari («*penus*»), ma ciò non esclude che nelle fonti giuridiche romane l'espressione '*ea quae eius causa parata essent*' si riferisca anche a beni di uso personale, come, ad es., gli articoli da toeletta, gli abiti, gli ornamenti e i gioielli, gli schiavi al servizio della donna, gli strumenti di lavoro (domestico) e svago, le tazze, etc. (cfr. M.J. GARCÍA GARRIDO, *IVS VXORIVM*, cit., pp. 30, 112; Id., *El patrimonio de la mujer casada*, cit., vol. I, p. 26; L. BOYER, *La fonction sociale des legs*, cit., p. 377 ss.). Si veda anche D.34.2.28 Alf. Var. 7 *dig.*, da cui si ricava che, nel caso del legato di un bene destinato all'uso di una persona, si intende legato il bene riservato all'impiego quotidiano da parte di questa (cfr. R. ASTOLFI, *Studi*, cit., vol. II, p. 260 s.; A. WATSON, *The Law of Succession*, cit., p. 152 e nt. 3). Per l'età classica si considerino, invece, D.31.35 Mod. 16 *resp.*; D.32.45 Ulp. 22 *ad Sab.*; D.32.46 Paul. 2 *ad Vitell.*; D.32.47 Ulp. 22 *ad Sab.*; D.32.48 Paul. 4 *ad Sab.*; D.32.49 *pr.*-3,5 e 6 Ulp. 22 *ad Sab.*; D.32.58 Ulp. 4 *disp.*; D.32.60.2 Alf. 2 *dig. a Paul. epitomat.*; D.32.78.6 Paul. 2 *ad Vitell.*; D.32.100.2 Iav. 2 *ex post. Lab.* (su cui v. C.A. MASCHI, *Studi*, cit., p. 103 s.; L. BOYER, *La fonction sociale des legs*, cit., p. 382 e nt. 65; R. ASTOLFI, *Studi*, cit., vol. II, pp. 194 e nt. 79, 236 s., 266 e nt. 79, 236 s.; A. WATSON, *Narrow, Rigid and Literal Interpretation of the Later Roman Republic*, in *Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis/Legal History Review*, 1969, 37.3, p. 362 s.; Id., *The Law of Succession*, cit., p. 152 e nt. 6; A. MONTAÑANA CASANÍ, *La veuve*, cit., p. 438; su Ulp. 22 *ad Sab.* D.32.47 e 32.49.2 v. M.J. GARCÍA GARRIDO, *El patrimonio de la mujer casada*, cit., vol. I, p. 98 s.); D.34.2.2 Afric. 2 *quaest.* (su cui v. incidentalmente R. ASTOLFI, *Studi*, cit., vol. II, pp. 265 e nt. 76, 267; sommariamente M.J. GARCÍA GARRIDO, *El patrimonio de la mujer casada*, cit., vol. I, p. 85); D.34.2.3 Cels. 19 *dig.* (su cui v. R. ASTOLFI, *Studi*, cit., vol. II, pp. 246 e nt. 36, 270 e nt. 86; M.J. GARCÍA GARRIDO, *El patrimonio de la mujer casada*, cit., vol. I, p. 102; F. NASTI, *Papyrus Hauniensis de legatis et fideicommissis. Pars Prior (Phaun. III 45 recto + CPL 73 A e B recto)*, Napoli, 2010, p. 108 ss.; N. CORNU THÉNARD, *Le duel entre fait et droit chez les juristes classiques*, in *Carmina iuris. Mélanges en l'honneur de Michel Humbert*, édites par E. CHEVREAU, D. KREMER, A. LAQUERRIÈRE-LACROIX, Paris, 2012, p. 196 s.); D.34.2.4 Paul. 54 *ad ed.* (su cui v. C.A. MASCHI, *Studi*, cit., p. 50; R. ASTOL-

interpretazione riflette tutto sommato ciò che accadeva all'epoca sia di Alfeno che di Paolo in contesti sia urbani che rustici. D'altronde, il fatto che il passo qui esaminato sia tratto dall'epitome di Paolo ai *digesta* di Alfeno rende probabile che l'ambiente sociale cui ci si riferisce fosse attuale sia nell'età tardo-repubblicana, sia in quella imperiale severiana. Sembra strano, infatti, che Paolo parlasse di una *domus* in cui la moglie si dedicava al lavoro tessile e in cui, al contempo, il *pater familias* esercitasse – come pare di potersi ricavare dal confronto con l'esempio del legato di vettovaglie – un'attività commerciale legata alla filiera tessile.

Com'è noto, il costume romano di confezionare i vestiti in casa<sup>39</sup> copre un arco temporale molto ampio che va dall'età

---

FI, *Studi*, cit., vol. II, pp. 233, 264 s.; F. SCOTTI, *Lana, linum*, cit., p. 359 ss.); D.34.2.5 Afric. 2 *quaest.* (su cui v. R. ASTOLFI, *Studi*, cit., vol. II, pp. 233 e nt. 5, 267 e nt. 80); D.34.2.10 Pomp. 5 *ad Q. Muc.* (su cui v. A. WATSON, *The Law of Succession*, cit., p. 152 e nt. 2, 5; M.J. GARCÍA GARRIDO, *El patrimonio de la mujer casada*, cit., vol. I, p. 85 s.; A. MONTANANA CASANÍ, *La veuve*, cit., p. 439); D.34.2.13 Scaev. 15 *dig.* (su cui v. P. VOCI, *Diritto ereditario*, cit., vol. II, p. 303 e nt. 186; R. ASTOLFI, *Studi*, cit., vol. II, pp. 233 e nt. 6, 234 e nt. 7, 236 s. e nt. 14, 262 e nt. 73, 266 e nt. 79, 271 e nt. 88; M.J. GARCÍA GARRIDO, *El patrimonio de la mujer casada*, cit., vol. I, p. 98); D.34.2.34.1 e 2 Pomp. 9 *ad Q. Muc.* Si vedano, su alcuni di questi testi, M.J. GARCÍA GARRIDO, *IVS VXORIVM*, cit., p. 110 ss.; ID., *El patrimonio de la mujer casada*, cit., vol. I, p. 86; E. QUINTANA ORIVE, *En torno al deber legal*, cit., p. 185 s. e ntt. 24-26. Su D.34.2.4 Paul. 54 *ad ed.*, D.34.2.34.1 e 2 Pomp. 9 *ad Q. Muc.* e D.34.2.3 Cels. 19 *dig.* v. J.M. PIQUER MARI, *La revocación tácita de legados por venta de cosa legada: de Q. Mucio Escevola a Pomponio*, in *Revista general de derecho romano. Iustel*, 2009, 13 ([www.iustel.com/v2/revistas/detalle\\_revista.asp?id=11&numero=13](http://www.iustel.com/v2/revistas/detalle_revista.asp?id=11&numero=13)), pp. 7 ss., 15 ss., 23 s., 33 ss. Su D.34.2.13 Scaev. 15 *dig.* e D.32.49 *pr.-2 Ulp. 22 ad Sab.* v. M.A. LIGIOS, *Merci e legati*, cit., pp. 74 ss., 76 e nt. 88. Su D.32.49 *pr.-2 Ulp. 22 ad Sab.* v. M.J. GARCÍA GARRIDO, *El patrimonio de la mujer casada*, cit., vol. I, p. 102. Per una sintesi delle varie tipologie di legati di beni destinati o acquistati per l'uso della moglie v. A. MONTANANA CASANÍ, *La veuve*, cit., p. 444 ss.

<sup>39</sup> Nell'età monarchica e agli inizi della repubblica ciascun nucleo familiare produceva in modo autonomo gran parte dei tessuti da impiegare per la realizzazione di vestiti, per cui era indispensabile filare e tenere un telaio in casa. La filatura e la tessitura (c.d. *lanificium*) erano, com'è noto, prerogative delle donne. Il lavoro tradizionale tessile svolto dalle matrone e avente per oggetto in particolare la lana fu concepito in tutta l'antichità romana come simbolo delle virtù femminili, le quali si possono enucleare in una serie di aggettivi ricorrenti sia nelle opere letterarie, sia nelle epigrafi funerarie, sia nelle cdd. *'laudationes funebres: 'casta'* (cioè colei che intrattiene rapporti

monarchica a tutto l'impero, nonostante già dalla seconda metà del III sec. a.C. fosse iniziato un lento e progressivo passaggio da una manifattura domestica su piccola scala a una su base più ampia, addirittura al di fuori del contesto familiare<sup>40</sup>. Quindi, malgrado il consolidarsi di una lavorazione tes-

---

sessuali limitatamente al matrimonio e ai fini procreativi), *'pudica'* (schiva e posata), *'pia'* (ossia colei che si dedica alle pratiche religiose e rispetta i precetti dei *mores maiorum*), *'frugi'* (sobria), *'domiseda'* (che sta a casa) e *'lanifica'* (che fila e tesse la lana). L'attributo che in questa sede maggiormente rileva è *'lanifica'*, il quale è suscettibile di alludere sia alla filatura che alla tessitura svolte normalmente entro le mura domestiche. Infatti, le sole occupazioni ammissibili ed elogiabili per la matrona romana *casta, pia, pudica, frugi* e *domiseda* erano la supervisione dei lavori domestici (*domum servare*) e la filatura e tessitura della lana (*lanam facere*). Pertanto, in una società facente capo, secondo antiche usanze, ai *patres familias* e con un regime di vita semplice e austero, in cui il criterio atto a stabilire la discendenza o l'attribuzione di prerogative sociali era declinato per via maschile e le coppie sposate vivevano ciascuna con il gruppo del padre dello sposo, *'lanifica'* era la *mater familias* integerrima, votata alla filatura e alla tessitura necessarie per ottemperare ai bisogni di vestiario dei membri della famiglia in una prospettiva economica di tipo autarchico. In argomento v. R.J. FORBES, *Studies*, cit., vol. IV, p. 162; L.C. NEVETT, *Domestic Space in Classical Antiquity*, Cambridge, 2010, p. 7; T.E. RIHLL, *Technology and Society*, cit., p. 53; C. PEPE, *La fama dopo il silenzio: celebrazione della donna e ritratti esemplari di bonae feminae nella laudatio funebris romana*, in *Le parole dopo la morte*, a cura di C. PEPE, G. MORETTI, Trento, 2015, p. 179 ss.; D. MANTZILAS, *Laudationes mulierum: Lives and Virtues of Five Exceptional Women*, in *Carpe diem*, 2017, 2.2, p. 297 ss.; C.M. ARRANZ HIERRO, *Breves reflexiones acerca del papel del amor en el matrimonio del derecho romano*, in *Revista General de Derecho Romano. Iustel*, 2018, 31 ([www.iustel.com/v2/revistas/detalle\\_revista.asp?id\\_noticia=421012](http://www.iustel.com/v2/revistas/detalle_revista.asp?id_noticia=421012)), p. 20 ss.; F. SCOTTI, *Lana, linum*, cit., pp. 12 ss., 69 (e bibl. ivi citata).

<sup>40</sup> In particolare, già dalla seconda metà del III sec. a.C., si vede come la manifattura tessile si organizza, al di fuori dell'ambito domestico, in vere e proprie officinae di tessitura, le c.d. *'textrinae'* (dette anche *'textrina'*), ove era impiegato personale specializzato, per lo più femminile, le cui mansioni compaiono talvolta nelle iscrizioni funerarie: *'lanificae'*, *'lanipendae'* o *'lanipendiae'* (pesatrici della lana), *'quasillariae'* (filatrici), *'textrices'* o *'stannariae'* (tessitrici), *'sarcinatrices'* (rammendatrici) e *'vestificae'* (sarte): cfr. F. SCOTTI, *Lana, linum*, cit., p. 16 ss.; per il caso di Pompei v. ad es. C. LÁZARO GUILLAMÓN, *Mujer, comercio y empresa en algunas fuentes jurídicas, literarias y epigráficas*, in *Revue Internationale des Droits de l'Antiquité*, 2003, 3<sup>ème</sup> Serie, 50, p. 169; R. CIARDIELLO, *Donne imprenditrici a Pompei. Eumachia e Giulia Felice*, in *The Material Side of Marriage. Women and Domestic Economies in Antiquity*, edited by R. BERG, Roma, 2016, p. 225). In queste *textrinae*, del resto, vi erano, oltre a *lanipendae*, anche *'lanipendi'* ed entrambe le categorie avevano il compito di attribuire una certa quantità di lana da filare, il c.d. *'pensum'*, alle *quasillariae* di cui

pure controllavano l'operato (cfr. F. SCOTTI, *Lana, linum*, cit., p. 18; da ultimo L. LARSSON LOVÉN, *From royal ladies to female slaves*, cit., p. 290). Mentre, tuttavia, alla tessitura potevano essere addetti anche gli uomini, la filatura era competenza esclusiva delle donne (cfr. R.J. FORBES, *Studies*, cit., vol. IV, p. 162; F. SCOTTI, *Lana, linum*, cit., p. 18 s.; L. LARSSON LOVÉN, *From royal ladies to female slaves: Roman women and spinning*, in *Antenor Quaderni* 51. Lanifica. *Il ruolo della donna nella produzione tessile attraverso le evidenze funerarie*, a cura di M.S. BUSANA - C. ROSSI - D. FRANCISCI, Padova, 2022., cit., p. 290). Tutti i dipendenti dei laboratori di tessitura erano inoltre di condizione servile oppure libera e retribuita (cfr. F. SCOTTI, *Lana, linum*, cit., p. 19). Alcune di queste *textrinae* erano autonomamente gestite da liberte, talvolta insieme ai mariti, pure liberti (cfr. F. SCOTTI, *Lana, linum*, cit., p. 20; v. anche C. LÁZARO GUILLAMÓN, *Mujer, comercio y empresa*, cit., pp. 172 ss., 192). Non si deve infatti dimenticare che gli stessi proprietari di schiavi e i patroni di liberti finanziavano le imprese tessili dei loro subalterni, dati i divieti, di carattere sia morale che giuridico, per i membri della *nobilitas*, di svolgere in prima persona attività imprenditoriali o commerciali (cfr. F. SCOTTI, *Lana, linum*, cit., p. 20 s.). Pare anche che ricche matrone solessero finanziare le attività dei propri liberti rimanendo intenzionalmente nell'ombra (cfr. F. SCOTTI, *Lana, linum*, cit., p. 21). Comunque, è probabile che esistessero altresì spazi destinati al solo svolgimento della filatura, detti 'lanifici', in cui le *quasillariae* filavano ognuna il rispettivo *pensum* di lana quotidiano, loro consegnato previa pesatura dei bioccoli di lana (cfr. F. SCOTTI, *Lana, linum*, cit., p. 19; v. tuttavia A. BUONOPANE, C. CORTI, T. AELIUS EVANGELUS: *due iscrizioni, una compagna, una figlia naturale, una moglie e un lanificium*. T. Aelius Evangelus: *two inscriptions, a partner, a natural daughter, a wife and a lanificium*, in *Sylloge Epigraphica Barcinonensis (SEBarc)*, 2018, 16, pp. 127, 129 s., da cui emerge una doppia testimonianza epigrafica riferita a un *lanificium* in cui molto probabilmente non ci si limitava a filare la lana, ma si svolgevano anche la pettinatura e la successiva pesatura delle porzioni quotidiane di lana da assegnare per la filatura alle varie *quasillariae*). In parallelo si constata la graduale costituzione di un corpo di lavoratori tessili maschi di livello più o meno professionale (cfr. F. SCOTTI, *Lana, Linum*, cit., p. 14; v. già R.J. FORBES, *Studies*, cit., vol. IV, p. 233). Si trattava, ad es., dei *fullones*, chiamati anche 'lavatores' o 'lotores', ossia gli addetti alla follatura e al finissaggio delle stoffe (specialmente di lana) dopo la tessitura o il lavaggio degli abiti, che si affermarono a Roma nella seconda metà del III sec. a.C. (cfr. F. SCOTTI, *Lana, Linum*, cit., p. 14; v. anche G. CASCARINO, *Ornatus*, cit., p. 34 s.). Essi operavano in impianti particolari, chiamati 'fullonicae', ove la follatura e il finissaggio constavano di una serie di passaggi volti a rendere la stoffa più compatta e nel contempo più morbida (tramite l'ammollo delle tele in acqua e soluzioni alcaline, l'infeltritura, l'asciugatura, la spazzolatura, l'eliminazione della villosità con cesoie, l'eventuale sbiancatura, la stiratura): cfr. E. BEVIS, *Looking Between Loom and Laundry: vision and communication in Ostian fulling workshops*, in *Greek and Roman Textiles and Dress. An interdisciplinary anthology*, edited by M. HARLOW, L. NOSCH, Oxford - Havertown, 2014, p. 307; F. SCOTTI, *Lana, Linum*, cit., p. 14 s. Accanto ai *fullones*, tra i nuovi professionisti della produzione tessile, emersero i c.d. 'infectores' e i 'lanarii': i primi erano tintori, i secondi artigiani dedicati sia alla lavorazione della lana (dalla filatura alla creazione

sile artigianale, ancora nel II sec. a.C. nelle città si continuava a filare e a tessere nelle abitazioni private ove di regola le *ancillae* svolgevano queste operazioni sotto il controllo della *matrona*<sup>41</sup>.

---

di stoffe e vestiti di lana), sia al commercio, a sua volta legato alle diverse fasi del processo di lavorazione, come proverebbe la presenza, nel catalogo epigrafico di alcune zone maggiormente specializzate nella lavorazione di questa fibra, di indicazioni aggiunte alla parola '*lanarius*', quali, ad es., '*purgator*', '*cardator*', '*carminator*', '*pectinarius*', '*coactor*', '*coactiliarius*', al plurale o al singolare a seconda dei casi (cfr. F. SCOTTI, *Lana, Linum*, cit., p. 15 s.). '*Lanarius*', dunque, si poneva come termine generico, applicabile ai diversi specialisti del mestiere, il cui significato veniva precisato da eventuali epiteti: ad es., un mercante di lana e di stoffe si chiamava '*lanarius negotians*' o '*lanarius negotiator*', un fabbricante di feltro '*lanarius coactor*' o '*lanarius coactiliarius*' (cfr. F. SCOTTI, *Lana, Linum*, cit., p. 16; G. CASCARINO, *Ornatus*, cit., p. 37; sui *lanarii* v. anche G. CASCARINO, *Ornatus*, cit., p. 17). Erano dunque questi aggettivi a fornire indicazioni utili a individuare il mestiere specifico svolto da ciascun artigiano (cfr. F. SCOTTI, *Lana, Linum*, cit., p. 16); eppure spesso accadeva che l'artigiano si confondesse con il mercante perché poteva darsi che chi vendeva determinati articoli ne fosse anche il produttore (cfr. J.P. MOREL, *L'artigiano*, in *L'uomo romano*, a cura di A. GIARDINA, Bari, 1989, p. 238); ebbene, come si vedrà oltre, questo potrebbe essere il caso del testatore di cui in D.32.60.2.

<sup>41</sup> La filatura domestica, del resto, poteva avere luogo un po' ovunque e non necessariamente entro le mura di casa: per lo svolgimento di questa attività, infatti, erano richiesti strumenti poco ingombranti e leggeri (cfr. F. SCOTTI, *Lana, linum*, cit., p. 23). Essa pertanto poteva eseguirsi anche all'aria aperta, senza che vi fosse la necessità di stanze all'uopo attrezzate o di laboratori (cfr. F. SCOTTI, *Lana, linum*, cit., p. 23). Per le *matres familias* che filassero personalmente in casa, questo lavoro poteva compiersi anche per periodi limitati, in alternanza soprattutto alle faccende domestiche e alla cura dei figli (cfr. F. SCOTTI, *Lana, linum*, cit., p. 23 s.). Là dove invece fossero le schiave a filare sotto la guida della matrona, data la facilità con cui si poteva interrompere e riprendere questa attività, è probabile che tali *ancillae* vi provvedessero nei ritagli di tempo fra un impegno e l'altro (cfr. F. SCOTTI, *Lana, linum*, cit., p. 24). Si aggiunga che, sul piano della funzione simbolica del *lanificium*, a partire dal III sec. a.C., la filatura restò l'attività per eccellenza delle donne, emblema delle più nobili virtù femminili e continuò a esercitarsi anche in casa, mentre la tessitura non funse più da elemento di distinzione morale, sociale, economica e di genere: non a caso la tessitura è raramente attestata nel catalogo epigrafico – e soltanto in riferimento a individui di sesso maschile o femminile di *status* servile –, mentre gli stessi corredi sepolcrali, se di frequente presentano fusi, fusaiole e rocche, raramente contengono pesi da telaio (cfr. F. SCOTTI, *Lana, linum*, cit., p. 22 s.; anche A.T. CROOM, *Roman Clothing*, cit., p. 19). Sul ruolo simbolico della filatura, dalla monarchia alla prima metà del III sec. d.C., v. L. LARSSON LOVÉN, *From royal ladies to female slaves*, cit., p. 288 s.

Parallelamente vestiti e tessuti sia economici<sup>42</sup>, sia costosi si vendevano nei negozi e nei mercati<sup>43</sup>; in particolare, gli abiti già pronti all'uso erano di qualità assai più varie di quelle degli indumenti fatti in casa e si caratterizzavano per uno spettro di colori più ampio<sup>44</sup>. Si può dunque pensare che nell'ultima parte della repubblica la produzione tessile urbana avvenisse in parte su larga scala, in parte nella sfera domestica<sup>45</sup>.

È altrettanto immaginabile che nello stesso torno di tempo (dalla monarchia a tutta la repubblica) il *lanificium* domestico avesse luogo anche nelle aree rurali sia all'interno delle grandi *villae rusticae*, sia nelle *domus* di piccoli *vici* o *pagi*. Nelle prime (*villae rusticae*), le schiave venivano sfruttate con il ruolo di *'lanificae'* per la lavorazione della lana e la sua trasformazione in abbigliamento per la *familia rustica*, com'è confermato, ad es., da qualche testo del Digesto (D.33.7.12.5 e 6 Ulp. 20 *ad Sab.*; D.33.7.16.2 Alf. 2 *a Paul. epitomat.*)<sup>46</sup>. Nelle seconde (*domus* di *pagi* o *vici* di campagna) le donne della famiglia creavano i vestiti dei loro congiunti<sup>47</sup>.

---

<sup>42</sup> Destinati agli esponenti delle classi più disagiate e agli schiavi (cfr. R.J. FORBES, *Studies*, cit., vol. IV, p. 231; F. VICARI, *Produzione e commercio*, cit. pp. 2, 8, 16).

<sup>43</sup> Cfr. D.K. KAUFMAN, *Roman Tailors and Clothiers*, in *The Classical Weekly*, 1931, 25 - fasc. 23, p. 182; R.J. FORBES, *Studies*, cit., vol. IV, p. 234; F. SCOTTI, *Lana, linum*, cit., p. 24.

<sup>44</sup> Cfr. F. SCOTTI, *Lana, linum*, cit., p. 24. Questa più vasta scelta di materiali e colori rendeva i prodotti tessili delle botteghe più attraenti e paradossalmente era meno costoso acquistare un abito pronto all'uso che farlo in casa (cfr. F. SCOTTI, *Lana, linum*, cit., p. 24). Siamo ormai in un'epoca in cui Roma è una potenza commerciale, il che porta come risultato a un aumento della ricchezza, soprattutto nell'ambito delle classi dominanti, e al cambiamento dei costumi: la società romana abbandona l'austerità e il rigore morale, propri di un popolo agricolo, per la ricerca del lusso e dei piaceri mondani (cfr. A. MONTAÑANA CASANÍ, *La veuve*, cit., p. 424).

<sup>45</sup> Cfr. F. SCOTTI, *Lana, linum*, cit., p. 25.

<sup>46</sup> Su entrambi i passi v. C.A. MASCHI, *Studi*, cit., pp. 46 e nt. 1, 47, 70 s.; R. ASTOLFI, *Studi*, cit., vol. II, pp. 3 e nt. 7, 5 s., 8, 20 s.; A. WATSON, *The Law of Succession*, cit., p. 142 s.; F. SCOTTI, *Lana, linum*, cit., p. 44 ss. In part. su D.33.7.16.2 Alf. 2 *a Paul. epitomat.* v. L. BOYER, *La fonction sociale des legs*, cit., pp. 399 e nt. 30, 400; A. WATSON, *The Law of Succession*, cit., p. 145; A. MONTAÑANA CASANÍ, *La veuve*, cit., p. 441 s.

<sup>47</sup> Cfr. F. VICARI, *Produzione e commercio*, cit., p. 5, che sospetta che nell'arco della storia romana, dalla monarchia all'impero (incluso), la tessitura do-

Per quanto riguarda l'età imperiale, si rileva che a partire da Augusto il *lanificium* domestico urbano assunse nuovi connotati e modalità di svolgimento in concomitanza con l'affermarsi di una ben marcata differenziazione sul piano sociale ed economico della popolazione romana<sup>48</sup>, mentre quello ru-

---

mestica avesse in quelle aree agricole a bassa densità abitativa una maggiore diffusione rispetto alle città, come parrebbe essere comprovato dai ripetuti ritrovamenti di pesi da telaio là dove avevano sede minuscoli *vici* o piccoli villaggi (cfr. F. VICARI, *Produzione e commercio*, cit., pp. 5, 8; M.S. BUSANA in M.S. BUSANA, D. COTTICA, P. BASSO, *La lavorazione della lana nella Venetia*, in *Antenor Quaderni 27. La lana nella Cisaplina romana. Economia e società. Studi in onore di Stefania Pesavento Mattioli. Atti del Convegno (Padova-Venona, 18-20 Maggio 2011)*, a cura di M.S. BUSANA, P. BASSO con la collaborazione di A.R. TRICOMI, Padova, 2012, p. 418; F. SCOTTI, *Lana, linum*, cit., pp. 35, 56).

<sup>48</sup> È possibile infatti che nell'Urbe il *lanificium* fosse eseguito: (1) nella famiglia imperiale e in quelle aristocratiche dal personale servile sotto la guida di *lanipendi*, cioè di schiavi che provvedevano anche alla pesatura e all'assegnazione, alle *ancillae quasillariae* (schiave filatrici), dei *pensa* (pesi) quotidiani di lana da filare (in proposito v., da ultimo, L. LARSSON LOVÉN, *From royal ladies to female slaves*, cit., p. 290 ss.; nel resto d'Italia le testimonianze epigrafiche, malgrado offrano un quadro che non si discosta radicalmente da quello delle iscrizioni funebri dei colombari delle *familiae urbanae* di Roma, presentano tuttavia una gamma di occupazioni delle *ancillae* più diversificata rispetto a quella vigente nell'ambito delle famiglie benestanti della capitale: cfr. F. SCOTTI, *Lana, linum*, cit., p. 32); (2) nelle famiglie abbienti, ma non nobiliari, e in quelle della classe media, a opera di schiavi sotto la supervisione di *lanipendae*, nella posizione di vere e proprie governanti (al riguardo v., fra gli altri, L. LARSSON LOVÉN, *From royal ladies to female slaves*, cit., p. 290); (3) nelle famiglie di ceto più basso dalle stesse *matres familias* magari con l'assistenza di ancelle (in merito v., per tutti, L. LARSSON LOVÉN, *From royal ladies to female slaves*, cit., p. 291). Forse, in qualche caso, nelle grandi *familiae urbanae*, la filatura e la tessitura erano destinate a scopi commerciali, così com'è possibile che, talvolta, le medesime finalità fossero perseguite in contesti più modesti (cfr. R.J. FORBES, *Studies*, cit., vol. IV, p. 232; F. SCOTTI, *Lana, linum*, cit., p. 31 s.; v. anche A.T. CROOM, *Roman Clothing*, cit., p. 19). Secondo un altro orientamento (sostenuto da F. VICARI, *Produzione e commercio*, cit., pp. 19 s., 76), che si basa su una diversa lettura dei *colombarii* delle principali famiglie di Roma, dei quali sottolinea il numero esiguo di filatrici e tessitori a fronte di uno maggiore di schiavi le cui funzioni erano soprattutto di tipo sartoriale e collegate alla manutenzione dell'abbigliamento, si potrebbe ipotizzare che le famiglie altolocate della città di Roma comprassero direttamente le stoffe nei mercati per poi farle tramutare in vestiti dai loro schiavi (v. al riguardo F. SCOTTI, *Lana, linum*, cit., p. 33 s.). Ma non si può nemmeno escludere, sempre secondo questa corrente (cfr. VICARI, *Produzione e commercio*, cit., pp. 20, 90), che a Roma i cittadini fossero abituati a comprare abiti già fatti, come proverebbe una sorta di

rale si mantenne pressoché immutato sia nelle *villae rusticae* (rispetto alle quali tuttavia resta ancora da capire se la realizzazione di stoffe fosse ivi votata alla sola autarchia o anche a produrre un *surplus* riservato all'esportazione<sup>49</sup>)<sup>50</sup>, sia nelle

---

reticolato di *officinae* e botteghe (per la maggior parte dedite a rispondere più ai bisogni interni che alle esigenze dell'esportazione), testimoniato dalla preminenza, che emerge dalle iscrizioni, dell'attività artigianale e commerciale su quella domestica: si pensi, ad es., alla notevole quantità di attestazioni inerenti a '*vestiarii*' (sarti) e '*sagarii*' (commercianti di mantelli di lana) Comunque, anche se risulta improbabile che le matrone aristocratiche si dedicassero continuamente alle loro lane, la responsabilità del *lanificium*, pur in presenza di *lanipendi* o di *lanipendae*, restava di per sé a loro carico, il che trova un interessante riscontro in alcuni frammenti del Digesto (D.24.1.29.1 Pomp. 14 *ad Sab.*; D.24.1.30 Gai. 11 *ad ed. prov.*; D.24.1.31 *pr.* e 1 Pomp. 14 *ad Sab.*), su cui v. F. SCOTTI, *Lana, linum*, cit., p. 36 ss. In part. su D.24.1.29.1 Pomp. 14 *ad Sab.* e D.24.1.31 *pr.* e 1 v. M.J. GARCÍA GARRIDO, *IVS VXORIVM*, cit., p. 94 ss.; *El patrimonio de la mujer casada*, cit., vol. I, p. 75 ss. Su D.24.1.31.1 v. T.J. CHIUSI, *Zu Archaismen*, cit., pp. 236 e nt. 5, 242 e nt. 2; P. BUONGIORNO, *Il divieto di donazione fra coniugi*, cit., vol. I, p. 99 ss. Secondo C. LÁZARO GUILLAMÓN, *Mujer*, cit., p. 173, invece, da D.24.1.31 *pr.* e 1 si dovrebbe trarre che la donna protagonista di quei passi fosse dedita alla vendita della lana oggetto di lavorazione nel laboratorio di proprietà del marito (!) e che le schiave di costei (!) fossero preposte al compito di trasformare la lana lavorata in vestiti.

<sup>49</sup> La ragione di tali perplessità risiede nell'ambiguità dei consigli forniti dagli agronomi su come sfruttare al meglio i fondi rustici sul piano economico: si tratta infatti di suggerimenti spesso divergenti fra loro e privi di indicazioni circa i reali scopi per cui vengono forniti (v. in proposito P. BASSO in P. BASSO, J. BONETTO, M.S. BUSANA, *Allevamento ovino e lavorazione della lana nella Venetia: spunti di riflessione*, in *Antenor Quaderni 20. Tra protostoria e storia. Studi in onore di Loredana Capuis*, Roma, 2011, p. 402; F. SCOTTI, *Lana, linum*, cit., p. 48 ss.; pure F. VICARI, *Produzione e commercio*, cit., p. 87). Ad avviso di altri (ad es. F. DE MARTINO, *Storia economica di Roma antica*, vol. II, Firenze, 1980, p. 312; F. VICARI, *Produzione e commercio*, cit., p. 87) è comunque possibile che nelle *familiae rusticae* (sempre nel periodo imperiale) la creazione delle stoffe fosse finalizzata anche al commercio con l'esterno.

<sup>50</sup> In campagna, nelle *villae rusticae*, la tessitura in particolare doveva essere un'attività ancora ampiamente praticata e i telai dovevano rientrare fra le dotazioni di queste (cfr. F. SCOTTI, *Lana, linum*, cit., p. 42): qui, come ci narra Columella (*De re rust.* XII *praef.* 9 e 10), le '*vilicae*' avevano il compito, che un tempo era stato delle mogli dei proprietari terrieri, di soprain-tendere al lavoro di filatura e tessitura delle *ancillae lanificae* per la confezione dell'abbigliamento destinato alle *vilicae* stesse, agli schiavi sorveglianti e agli altri degni di rispetto, il che è comprovato dai passi del Digesto (D.33.7.12.5 e 6 Ulp. 20 *ad Sab.*; D.33.7.16.2 Alf. 2 a *Paul. epitomat.*) già menzionati nel testo in riferimento all'età tardo repubblicana, ma applica-



*domus* assai più modeste<sup>51</sup>.

Si osserva a tal proposito che alcuni specialisti<sup>52</sup>, in presenza di vari reperti archeologici e di informazioni talvolta discordanti provenienti dalle fonti letterarie, ritengono di non essere ancora in grado di determinare con esattezza entro quali

---

bili ancora in età classica. Nello specifico Columella (*De re rust.* XII *praef.* 9 e 10) lamenta con tono polemico che la maggior parte delle donne del suo tempo è talmente dedita al lusso e all'ozio da non occuparsi della filatura e tessitura della lana per il confezionamento dei vestiti di tutti i membri della famiglia (*lanificium*), ma guarda con disprezzo agli abiti confezionati in casa preferendo le vesti costose dei negozi (v. in merito R.J. FORBES, *Studies*, cit., vol. IV, p. 22 s.; A. MONTAÑANA CASANÍ, *La veuve*, cit., p. 424; A.T. CROOM, *Roman Clothing*, cit., p. 19; F. SCOTTI, *Lana, linum*, cit., p. 42 ss.). Non ci si deve stupire, aggiunge l'Autore (*De re rust.* XII *praef.* 9), se queste donne (mogli di proprietari terrieri) avvertano come un peso la cura del fondo agricolo e della sua attrezzatura e anzi considerino sgradevolissimo dimorare anche soltanto qualche giorno *in villas* (in questo periodo la vita si dispiegava nel mondo urbano, la matrona abbandonava la campagna per condurre una vivace vita sociale in città, ove assisteva agli spettacoli pubblici, andava alle terme, partecipava ai neonati circoli letterari; le donne, pertanto, facevano vita mondana insieme ai rispettivi mariti sia tra le mura di casa, sia al di fuori di queste: cfr. A. MONTAÑANA CASANÍ, *La veuve*, cit., p. 424). E così – prosegue Columella (*De re rust.* XII *praef.* 10; ma v. anche XII 3.6) –, giacché l'antico costume delle matrone romane e sabine è passato di moda, è divenuto via via indispensabile, soprattutto nelle residenze di campagna, l'impegno operoso della *vilica*, che si assuma il compito, che era della *matrona*, di soprintendere al lavoro di filatura e tessitura delle *ancillae lanificae* per la confezione dell'abbigliamento destinato alla *vilica* stessa, agli schiavi sorveglianti e agli altri degni di rispetto, in modo che i conti del padrone siano alleggeriti. Sulla funzione delle *vilicae* e delle schiave *lanificae* e sul rapporto di equivalenza fra *vilicae* e *lanipendae* domestiche di città v. L. LARSSON LOVÉN, *From royal ladies to female slaves*, cit., p. 291. Sull'attività di tessitura nelle fattorie v., per cenni, A. MCCLINTOCK, *La ricchezza femminile e la 'lex Voconia'*, Napoli, 2022, p. 119 s.

<sup>51</sup> Cfr. nt. 47.

<sup>52</sup> Tra cui J.P. MOREL, *L'artigiano*, cit., p. 238; L. LARSSON LOVÉN, *Lanam fecit. Woolworking and female virtue*, in *Aspects of Women in Antiquity. Proceedings of the First Nordic Symposium on Women's Lives in Antiquity. Göteborg 12-15 June 1997*, edited by L. LARSSON LOVÉN, A. STRÖMBERG, Jonsered, 1998, p. 93; L.C. NEVETT, *Domestic Space*, cit., p. 7; H. DI GIUSEPPE, *Lanifici e strumenti della produzione nell'Italia centro-meridionale*, in *Antenor Quaderini 27. La lana nella Cisalpina romana. Economia e società. Studi in onore di Stefania Pesavento Mattioli. Atti del Convegno (Padova-Verona, 18-20 Maggio 2011)*, a cura di M.S. BUSANA, P. BASSO, con la collaborazione di A.R. TRICOMI, Padova, 2012, pp. 480, 486 ss.

limiti si ponesse la lavorazione domestica della lana e in che misura questa si rapportasse con la produzione artigianale durante l'impero, il che tra l'altro si lega al problema dell'artificiosità della differenza tra l'artigiano e il domestico in un contesto sociale in cui una certa quantità di prodotti di natura artigianale era realizzata nelle *domus*<sup>53</sup> e nelle *villae*<sup>54</sup>. Inoltre la manifattura professionale e la produzione domestica erano spesso collegate tra loro: ad es. le *matres familias* che tessevano in casa impiegavano di frequente filati che erano stati in precedenza colorati presso tintorie specializzate (come probabilmente la legataria di cui in D.32.60.2), mentre le tele appena tessute dovevano poi essere sottoposte alla follatura e al finissaggio, attività che erano prerogativa dei *fullones*<sup>55</sup>. Quindi l'ideale dell'autoconsumo, che propugnava la produzione di abiti per tutta famiglia da parte della donna di casa impegnata nel *lanificium*, poteva funzionare soltanto là dove i familiari si fossero accontentati di stoffe dal colore naturale e con poche rifiniture<sup>56</sup>.

A parere di altri studiosi<sup>57</sup>, comunque, nella piena età imperiale si sarebbe instaurata una sorta di interdipendenza economica fra la città e la campagna dovuta all'incapacità delle aree urbane (distinte da quelle agricole dello stato-città) di badare autonomamente ai propri bisogni manifatturieri: i cittadini, infatti, erano privi delle risorse, del tempo e delle abilità

---

<sup>53</sup> Si pensi che a Pompei, ad es., su centoventidue case riportate alla luce, più della metà includeva negozi, trentadue comprendevano laboratori e meno di un terzo non rivelava alcun segno di attività economica ivi svolta (v. in merito B.J. LOWE, *The Dye Shops of Pompeii*, in *Purpureae Vestes V. Textiles, Basketry and Dyes in the Ancient Mediterranean World*, edited by C. ALFARO GINER, J. ORTIZ GARCÍA, L. TURELL, València, 2016, p. 5; anche J. CARCOPINO, *La vita quotidiana a Roma*. Traduzione di E.O. ZONA, Bari-Roma 2021<sup>18</sup>, p. 207 s.; R.J. FORBES, *Studies*, cit., vol. IV, p. 232).

<sup>54</sup> Cfr. R.J. FORBES, *Studies*, cit., vol. IV, p. 232; F. SCOTTI, *Lana, linum*, cit., p. 62 e nt. 228.

<sup>55</sup> Cfr. F. SCOTTI, *Lana, linum*, cit., p. 62 s. e nt. 230. Sui *fullones* v. anche la nt. 40 del presente contributo.

<sup>56</sup> Cfr. F. SCOTTI, *Lana, linum*, cit., p. 62 s.

<sup>57</sup> Tra cui, ad es., W.O. MOELLER, *The Wool Trade of Ancient Pompeii*, in *Studies of the Dutch Archaeological and Historical Society*, edited by J.G.P. BEST, A.B. BREEBAART, M.F. JONGKEES-VOS, 1976, 3, p. 5.

necessarie per preparare la lana e realizzare i tessuti; per questo è verosimile che essi indossassero abiti già confezionati o di seconda mano<sup>58</sup>. In effetti, esisteva in ogni città un mercato dei tessuti per soddisfare il quale non avrebbe potuto bastare l'organizzazione domestica e, mentre le classi sociali più agiate acquistavano a prezzi elevati stoffe e vestiti creati con le fibre più raffinate e riccamente lavorati da artigiani specializzati, i meno abbienti, quando non realizzavano gli abiti in casa, li compravano sul mercato a prezzi bassi perché fatti con panni più grezzi e poco rifiniti: il che tra l'altro comportava una diversificazione tra gli artigiani e i commercianti che si occupavano di stoffe pregiate e quelli che invece trattavano merce meno cara<sup>59</sup>.

Si nota poi come in D.32.60.2 la *'lana'*, il *'linum'* e la *'purpura'* legati alla moglie siano stati *'predisposti'* per l'uso della donna («... *quae eius causa parata essent* ...»). In mancanza di testi da cui risulti che cosa Alfeno intendesse per *'lana'*, *'linum'*, *'purpura'*, «*quae eius causa parata essent*», si potrebbe cercare di trovare una risposta nella visione giurisprudenziale prevalente sul punto al tempo di Paolo. Ad es., secondo Ulpiano 22 *ad Sab.* D.32.49.3<sup>60</sup> e D.32.47.1<sup>61</sup>, vi è differenza fra il legato di cose *'destinate alla moglie'* e quello di cose *'comprate per la moglie'* («... *ipsius causa parata sint ei legata an ipsius causa empta* ...»)<sup>62</sup>. Nel legato di *'ea, quae eius causa*

<sup>58</sup> Cfr. F. SCOTTI, *Lana, linum*, cit., p. 63.

<sup>59</sup> Cfr. R.J. FORBES, *Studies*, cit., vol. IV, p. 233; F. SCOTTI, *Lana, linum*, cit., p. 63 s.

<sup>60</sup> Su Ulp. 22 *ad Sab.* D.32.49.3 v. in breve L. BOYER, *La fonction sociale des legs*, cit., p. 380 e nt. 48.

<sup>61</sup> Su Ulp. 22 *ad Sab.* D.32.47.1 v. stringatamente P. VOCI, *Diritto ereditario*, cit., vol. II, p. 304 e nt. 87; A. MONTANANA CASANÍ, *La veuve*, cit., p. 438. Il contenuto che qui si riconosce a D.32.47.1 non può non prescindere dalla proposta di una lettura alternativa del tratto ivi contenuto, «*in empto paratum inesse, in parato non continuo emptum contineri*», avanzata, sulla scorta di un testo dei Basilici (B VII p. 79), da Krüger in TH. MOMMSEN, *Editio maior*, vol. II, p. 87 e nt. 3; Id., *Editio minor*, p. 491 e nt. 8, accolta in *Digesto Milano*, p. 795 e nt. 3, e consistente nelle parole *'in empto non continuo paratum inesse, in parato emptum contineri'*. Tale suggerimento trova riscontro sia in L. BOYER, *La fonction sociale des legs*, cit., p. 380 e nt. 48, sia in R. ASTOLFI, *Studi*, cit., vol. II, p. 265 e nt. 77.

<sup>62</sup> Ulp. 22 *ad Sab.* D.32.49.3.

*empta sunt* non sono inclusi i beni che il *pater familias* aveva destinato alla consorte dopo averli acquistati per uno scopo diverso, ma quelli comprati o fatti comprare dal disponente per l'impiego esclusivo della consorte, a prescindere dall'avvenuta o mancata consegna di questi alla beneficiaria<sup>63</sup>. Al contrario, il legato di *'ea, quae eius causa parata sunt'* comprende, oltre alle cose appena menzionate, anche quelle acquistate non per la consorte, ma per una persona diversa e soltanto in seguito destinate all'utilizzo della moglie<sup>64</sup>.

Tutto ciò induce a ritenere che «il legato dell'*id quod paratum est*» abbia un contenuto più ampio di quello «dell'*id quod emptum est*» dal momento che quest'ultimo vi è interamente compreso<sup>65</sup>.

Dunque, se ci si attiene all'opinione giurisprudenziale maggioritaria della prima metà del III sec. d.C., si può ipotizzare che in D.32.60.2, nella frase «*Lana lino purpura uxori legatis, quae eius causa parata essent*», la forma verbale «*parata essent*» indichi che tali beni potevano essere stati indifferentemente 'riservati' oppure 'acquistati' alla legataria<sup>66</sup>.

Quest'ultima osservazione induce a porsi un'ulteriore domanda circa la natura del rapporto giuridico esistente fra marito e moglie in D.32.60.2 (cioè, se si trattasse di *matrimonium cum manu* o *sine manu*). Ebbene, per cercare di risolvere il dubbio, si deve partire dalla premessa che i testi in cui si tratta dei legati di beni intitolati all'uso della moglie<sup>67</sup> tendono a prestarsi a differenti letture giacché non specificano se la legataria fosse una *uxor in manu* o *sine manu* e che il matrimonio *cum manu* fiorì molto verosimilmente in età repubblicana, per

---

<sup>63</sup> Si considerino anche D.34.2.4 Paul. 54 *ad ed.*; D.32.58 Ulp. 4 *disp.*; D.34.2.2 Afric. 2 *quaest.*, sui quali v. succintamente P. VOGLI, *Diritto ereditario*, cit., II, p. 303 e nt. 185; L. BOYER, *La fonction sociale des legs*, cit., p. 380 e ntt. 48 e 49; R. ASTOLFI, *Studi*, cit., vol. II, p. 265; più approfonditamente F. SCOTTI, *Lana, lino*, cit., p. 356 ss. Nello specifico, su D.34.2.4 Paul. 54 *ad ed.* v. M.J. GARCÍA GARRIDO, *El patrimonio de la mujer casada*, cit., p. 101.

<sup>64</sup> Cfr. R. ASTOLFI, *Studi*, cit., vol. II, p. 265.

<sup>65</sup> Cfr. R. ASTOLFI, *Studi*, cit., vol. II, p. 265; v. già L. BOYER, *La fonction sociale des legs*, cit., p. 380 e nt. 48.

<sup>66</sup> Si veda anche R. ASTOLFI, *Studi*, cit., vol. II, p. 262.

<sup>67</sup> Indicati nella nt. 38.

venire poi gradualmente soppiantato in età classica da quello *sine manu*<sup>68</sup> senza comunque mai scomparire del tutto<sup>69</sup>.

Così, se la moglie era *in manu*, 'le cose destinate all'uso di lei' costituivano una sorta di '*peculium*' simile a quello della *filia familias*, data l'equiparazione a questa della *uxor in manu* sposata al *pater familias*<sup>70</sup>; di conseguenza tali cose restavano di proprietà del *vir* per tutta la durata del rapporto coniugale e, per far sì che dopo la morte di costui la consorte continuasse a servirsene, si disponeva, previa diseredazione '*inter ceteros*' della donna, un legato (probabilmente nella forma '*sinendi modo*') con cui si consentiva alla beneficiaria di acquistare il *dominium* di '*ea, quae uxoris casa empta paratae sunt*'<sup>71</sup>.

---

<sup>68</sup> Cfr. P. BONFANTE, *Corso di diritto romano. Volume primo. Diritto di famiglia*, rist. corr. della I<sup>a</sup> ed. a cura di G. BONFANTE, G. CRIFÒ e con l'aggiunta degli indici delle fonti, Milano, 1963, p. 262 s.; M.J. GARCÍA GARRIDO, *IVS VXORIVM*, cit., p. 121; Id., *El patrimonio de la mujer casada*, cit., vol. I, p. 81 s.; A. MONTAÑANA CASANÍ, *La veuve*, cit., p. 417; R. ASTOLFI, *Il matrimonio*, cit., p. 328; F. LAMBERTI, *La famiglia romana*, cit., p. 12 s.

<sup>69</sup> Si veda, al riguardo, M.J. GARCÍA GARRIDO, *IVS VXORIVM*, cit., p. 109 ss.

<sup>70</sup> Cfr. *Gai.* II 159; anche I.111,115b,118,137; M.J. GARCÍA GARRIDO, *El patrimonio de la mujer casada*, cit., vol. I, pp. 5, 25 s., 130; C. FAYER, *La familia romana. Aspetti giuridici ed antiquari. Sponsalia matrimonio dote*, vol. II, Roma, 2005, pp. 185, 200 ss.; C.F. AMUNÁTEGUI PERELLÓ, *Origen de los poderes del paterfamilias. El pater familias y la patria potestas*, Madrid, 2009, p. 357 s.; T.A.J. MCGINN, s.v. Manus, in *The Encyclopedia of Ancient History*, edited by R.S. BAGNALL, K. BRODERSEN, G.B. CHAMPION, A. ERSKINE, S.R. HUEBNER, New Jersey - United States of America, 2013, p. 4270; F. LAMBERTI, *La famiglia romana e i suoi volti. Pagine scelte su diritto e persone in Roma antica*, Torino, 2014, pp. 38 s., 155 ss.; L. FASCIONE, *Alcune osservazioni sul matrimonio nel diritto romano*, in *Scritti in ricordo di Giovanna Mancini*, Tom. I, 2019, Lecce, p. 411. Per una panoramica delle discussioni dottrinali sui rapporti fra *manus* e *patria potestas* nel caso della *uxor loco filiae* e sul significato dell'espressione '*loco filiae*' riferita alla donna *in manu* v. C.F. AMUNÁTEGUI PERELLÓ, *Origen de los poderes*, cit., p. 255 ss., 341 ss.

<sup>71</sup> Cfr. M.J. GARCÍA GARRIDO, *IVS VXORIVM*, cit., pp. 29 s., 109 ss., 121, 123, 161 s.; Id., *El patrimonio de la mujer casada*, cit., vol. I, pp. 82, 84; F. LAMBERTI, *La famiglia romana*, cit., p. 40 s.; P. BUONGIORNO, *Il divieto di donazione fra coniugi*, cit., vol. I, pp. 89, 91 s., 94, il quale specifica che fra i beni destinati all'uso della donna rientravano anche quelli che la moglie aveva ricevuto in dono da terzi con il consenso del marito. Si veda anche F. SCOTTI, *Lana, linum*, cit., p. 378. Sull'equiparazione della moglie *in manu* del *pater familias* alla *filia familias* v. per tutti R. ASTOLFI, *Il matrimonio nel diritto romano classico*, Padova, 2014, p. 327; L. PEPPE, *Civis Romana. Forme giuridi-*

Da ciò si può cogliere la preoccupazione dei mariti di garantire alle compagne, dopo la propria morte, il mantenimento delle abitudini e dello stile di vita di cui queste avevano goduto durante il matrimonio.

Al contrario, se la moglie era *sine manu* in quanto *sui iuris* o sottoposta alla *potestas* di suo padre, il lascito testamentario avente per oggetto *'ea, quae uxoris causa empti paratae sunt'* aveva lo scopo di far conseguire alla vedova la proprietà dei beni di cui aveva fatto uso in vita senza esserne *domina*, dato il divieto di donazione fra coniugi con regime patrimoniale separato<sup>72</sup>: pertanto la messa a disposizione della moglie di tali cose in vita del marito non poteva che consistere in una serie di «concessioni in uso ... *de facto*», finalizzate a eludere quella proibizione, le quali si sarebbero poi «trasformate in lasciti a titolo particolare attraverso il ricorso ai legati»<sup>73</sup>.

---

*che e modelli sociali dell'appartenenza e dell'identità femminili in Roma antica*, Lecce, 2016, p. 152. Si ricorda che, quando la quantità dei beni spettanti alla legataria era riferita al momento: 1) del perfezionamento del testamento, il disponente impiegava il verbo al perfetto o al presente (v., ad es., le forme *'quae paravi'* oppure *'quae parata sunt'*); 2) dell'apertura della successione, l'ereditando impiegava il verbo al futuro (v., ad es., le formule *'quae parata erint, fuerint'*) oppure non si esprimeva con «alcun verbo di tempo finito (*uxoris causa parata heres dato*)» (P. VOCI, *Diritto ereditario*, cit., vol. II, p. 303).

<sup>72</sup> In merito v., ad es., M.G. SCACCHETTI, *La presunzione muciana*, Milano, 2002, p. 305; M.J. GARCÍA GARRIDO, *IVS VXORIVM*, cit., pp. 81, 123; ID., *El patrimonio de la mujer casada*, cit., vol. I, pp. 61 ss., 97 s.; ultimamente P. BUONGIORNO, *Il divieto di donazione fra coniugi*, cit., vol. I, p. 42.

<sup>73</sup> P. BUONGIORNO, *Il divieto di donazione fra coniugi*, cit., vol. I, p. 91. Al riguardo v. anche P. VOCI, *Diritto ereditario*, cit., vol. II, p. 303; M.J. GARCÍA GARRIDO, *El patrimonio de la mujer casada*, cit., vol. I, p. 97; A. LÓPEZ PEDREIRA, *Orígenes de la prohibición de donaciones «inter virum et uxorem»*, in *Index. Quaderni camerti di studi romanistici. International Survey of Roman Law. In memoria di Giambattista Impallomeni*, 1999, 27, p. 441 s.; M.G. SCACCHETTI, *La presunzione muciana*, cit., p. 221. Nelle fonti sono presenti il termine *'confirmatio'* e il verbo *'confirmo'* per spiegare che il legato a favore della vedova dell'*'id quod eius causa paratum est'* sana la precedente donazione di quell'*id* alla consorte, di per sé nulla perché posta in essere per aggirare il divieto di donazioni fra coniugi: si vedano a tal proposito D.24.1.32.1 e 2 Ulp. 33 *ad Sab.* (su cui v. L. BOYER, *La fonction sociale des legs*, cit., p. 383 e nt. 67; M.G. SCACCHETTI, *La presunzione muciana*, cit., p. 298 s.); Scaev. 15 *dig.* D.32.33.1 e D.34.2.13, *Afric.* 6 *quaest.* D.30.109 *pr.* e Pap. 8 *resp.* D.31.77.17 (su cui v. BUONGIORNO, *Il divieto di donazione fra coniugi*, cit., vol. I, pp. 222 s., 224 e nt.

Ecco allora che, se si tiene conto dell'epoca di Alfeno, si potrebbe immaginare che in D.32.60.2 il legato a favore della *'uxor'* della *'land'*, del *'linum'* e della *'purpura'* «*quae eius causa parata essent*» appartenesse al contesto di un matrimonio *cum manu*: da tale disposizione, infatti, potrebbe emergere non tanto l'esigenza di sanare la precedente messa a disposizione della *'uxor'* di beni a lei destinati, contraria al divieto di donazione fra coniugi (che peraltro era noto ad Alfeno stesso, oltre che a Trebazio), quanto, piuttosto, quella di garantire alla vedova un tenore di vita adeguato e la continuità nell'utilizzo delle cose di cui, durante il matrimonio, ella si serviva, il che sarebbe tra l'altro confermato dal successivo richiamo (forse da parte di Servio) della disciplina del legato di *'penus'*, normalmente volto a raggiungere questo scopo<sup>74</sup>.

---

48, 225; su Scaev. 15 *dig.* D.32.33.1 v. M.J. GARCÍA GARRIDO, *El patrimonio de la mujer casada*, vol. I, cit., p. 98; su Scaev. 15 *dig.* D.32.33.1 e D.34.2.13 v. brevemente P. BONFANTE, *Corso di diritto romano. Volume primo*, cit., p. 299 e nt. 4; su D.30.109 *pr. Afric.* 6 *quaest.* v. A. MONTAÑANA CASANÍ, *La veuve*, cit., p. 435): v. sul punto L. BOYER, *La fonction sociale des legs*, cit., p. 376 s. e nt. 18 – con bibl. essenziale più risalente –, 21. R. ASTOLFI, *Studi*, cit., vol. II, p. 270 s., sulla scia di V. GIUFFRÈ, *L'utilizzazione degli atti giuridici mediante «conversione» in diritto romano*, Napoli, 1965, pp. 248, 250, sembra non condividere questo significato di *'confirmatio'* e *'confirmo'*, optando piuttosto per l'idea che il legato di cose acquistate o preparate per l'uso personale della vedova avrebbe sostituito *ex nunc*, come valido negozio *mortis causa*, la precedente donazione, nulla in quanto posta in essere contro il divieto di donazione fra coniugi. Inoltre, ad avviso di R. ASTOLFI, *Studi*, cit., vol. II, p. 272 e nt. 97, il legato avrebbe avuto questa funzione in presenza indifferentemente di un matrimonio *in manu* o *sine manu*. Affascinante la scelta esplicativa di F. LAMBERTI, *Suggerzioni in tema di «praesumptio Muciana»*, in *Rivista di Diritto Romano*, 2005, 5 ([www.ledonline.it/rivistadirittoromanollegatidirittoromano05lamberti.pdf](http://www.ledonline.it/rivistadirittoromanollegatidirittoromano05lamberti.pdf)), p. 11, la quale afferma che il tipo di legato di cui si tratta era volto «a restituire validità a un'attività diffusa nella prassi (ma priva di effetti giuridici), quale la messa a disposizione alla *uxor* da parte del marito di oggetti e denaro» (v. così anche in F. LAMBERTI, *La famiglia romana*, cit., p. 153).

<sup>74</sup> Si vedano già, analogamente, R. ASTOLFI, *Studi*, cit., vol. II, p. 271 s.; A. LÓPEZ PEDREIRA, *Orígenes de la prohibición*, cit., p. 445 s., secondo cui il divieto di donazione *inter vir et uxor* sarebbe stato introdotto per la prima volta dalla legislazione augustea; M.G. SCACCHETTI, *La presunzione muciana*, cit., p. 294 ss.; F. LAMBERTI, *La famiglia romana*, cit., p. 153; ultimamente P. BUONGIORNO, *Il divieto di donazione fra coniugi*, cit., vol. I, pp. 29 s., 32 ss., 41 ss., 49 ss. Sin dall'età arcaica, il *pater familias*-marito lasciava alla moglie quei beni che consentissero a questa di mantenere il livello di vita di cui aveva goduto

Dall'altro lato, alla luce dell'evoluzione ormai consolidata nella forma *'sine manu'* dell'istituto matrimoniale nella tarda età classica, si potrebbe ipotizzare che agli occhi dell'epitomatore Paolo il legame di *coniugio* nel testo alfeniano fosse *sine manu*. D'altronde, sono gli stessi esponenti della dottrina a informare di un'applicazione estensiva, nell'ambito delle decisioni giurisprudenziali classiche, al matrimonio c.d. *'libero'* (cioè *sine manu*, caratterizzato dal regime di separazione dei beni), della disciplina dei legati a favore delle mogli *in manu*, con la differenza che, mentre i legati a favore delle *uxores in manu* fungevano da legati di peculio e quindi erano essenzialmente volti a far acquistare alle vedove la proprietà delle cose destinate a queste dai loro mariti durante il rapporto coniugale, i legati a favore delle mogli *sine manu* miravano soprattutto a realizzare una sorta di convalida *post mortem* delle donazioni effettuate in costanza di matrimonio dai mariti alle mogli<sup>75</sup>. Naturalmente nulla vieta di pensare che all'epoca di Paolo la soluzione di cui in D.32.60.2 si potesse applicare sia al prevalente matrimonio libero, sia all'ampiamente residuale vincolo *cum manu*.

A tutto ciò si aggiunga la probabile natura *'privilegiata'* del legato di cui in D.32.60.1 della *'lana'*, del *'linum'* e della *'purpura'*, *«quae eius causa parata essent»*, sia che la moglie fosse *in manu*, sia che fosse *sine manu*, per cui la vedova non era tenuta a fornire la prova della provenienza di questi beni qualora non riuscisse a dimostrarne la diversa origine, in quanto si presumeva che tutto ciò che la *uxor* possedeva fosse di proprietà del *vir* (c.d. *'praesumptio Muciana'*)<sup>76</sup>.

---

durante il matrimonio (cfr. A. MONTAÑANA CASANÍ, *La veuve*, cit., pp. 417, 448; E. PEZZATO, *Si sanctitas*, cit., p. 36 e nt. 41).

<sup>75</sup> In proposito v. M.J. GARCÍA GARRIDO, *IVS VXORIVM*, cit., p. 121 ss.; *El patrimonio de la mujer casada*, cit., vol. I, p. 96 s.

<sup>76</sup> A sostegno di questa tesi si vedano innanzi tutto D.24.1.51 Pomp. 5 ad *Q. Muc.* (su cui v. M.G. SCACCHETTI, *La presunzione muciana*, cit., p. 162 ss., *passim*); C.5.16.6 (su cui v. M.G. SCACCHETTI, *La presunzione muciana*, cit., p. 186 ss.); R. ASTOLFI, *Studi*, cit., vol. II, p. 268 s.; F. LAMBERTI, *Suggestioni*, cit., pp. 11 ss., 18 ss., 22; EAD., *La famiglia romana*, cit., pp. 135 ss., 153 ss.; P. BUONGIORNO, *Il divieto di donazione fra coniugi*, cit., vol. I, pp. 30 s., 51 s., 91 ss. (con note bibl. aggiornate al 2018); limitano invece l'applicazione del-



A questo punto appare interessante accertare che cosa verosimilmente si intendesse nel passo in esame per *'lana'*, *'linum'* e *'purpura'* e quale fosse l'ambiente socio-economico del caso esposto da Alfeno ed epitomato da Paolo.

Per quanto concerne il primo oggetto di indagine (significato di *'lana'*, *'linum'* e *'purpura'*), si osserva che, in mancanza di fonti da cui emerga il pensiero di Alfeno al riguardo, può essere utile cercare di ricostruire il contenuto del legato di cui in D.32.60.2 alla luce della visione di Paolo: il frammento, infatti, come più volte ricordato, proviene dall'epitome curata da questo giurista e riflette verosimilmente un caso ancora attuale nella prima metà del III sec. d.C.<sup>77</sup>.

*'Lana'*. In D.32.60.2 Alfeno non specifica a quale punto della lavorazione sia la lana legata, se, cioè, si tratti di lana *suvida*, *lota*, colorata, cardata o pettinata oppure filata<sup>78</sup>. Tuttavia, tenuto conto che essa si presentava mescolata insieme e che Paolo era solito distinguere il legato di *lana* da quello di *vestmentum*<sup>79</sup>, si potrebbe ipotizzare che si tratti di lana *'sucida'*<sup>80</sup>, *'lota'*<sup>81</sup>, *'al naturale'*<sup>82</sup> o *'tinta'* ma non di porpora, *'pectita'* (cardata o pettinata) o *'inpectita'*<sup>83</sup>; più difficile, invece, che sia

---

la presunzione alle mogli *in manu* M.J. GARCÍA GARRIDO, *IVS VXORIVM*, cit., p. 119 ss.; ID., *El patrimonio de la mujer casada*, cit., vol. I, p. 94; A. WATSON, *The Law of Succession*, cit., p. 153. Dal canto suo, L. BOYER, *La fonction sociale des legs*, cit., p. 383 e nt. 68, sembra non distinguere, ai fini dell'applicazione della *praesumptio Muciana*, fra matrimonio *cum manu* e matrimonio *sine manu* (così anche, di recente, E. PEZZATO, *Si sanctitas*, cit., p. 34 s. e nt. 37).

<sup>77</sup> Cfr. F. SCOTTI, *Lana, linum*, cit., p. 363.

<sup>78</sup> Cfr. F. SCOTTI, *Lana, linum*, cit., p. 363.

<sup>79</sup> Si vedano Paul. 5 *ad leg. Iul.* D.32.88 *pr.* (su cui v. F. SCOTTI, *Legati di lana, lino e vestiti nei testi della giurisprudenza romana: discipline a confronto*, in *Jus. Rivista di Scienze giuridiche*, 3 - Anno LXIV (sett. - dic. 2017), p. 14 s.; indicazioni bibl. su D.32.88 si trovano in B. SANTALUCIA, *Il contributo di Paolo alla dottrina della specificazione di mala fede*, in *Bullettino dell'Istituto di Diritto Romano «Vittorio Scialoja»*, 1969, 72, p. 121 e nt. 7); Paul. *Sent.* III 6.79 (su cui v. velocemente R. ASTOLFI, *Studi*, cit., vol. II, p. 218); 85 (su cui v. in modo sintetico R. ASTOLFI, *Studi*, cit., vol. II, p. 211, la cui prospettiva interpretativa, tuttavia, è quella della *specificatio*).

<sup>80</sup> Cfr. D.32.70.4 Ulp. 22 *ad Sab.*; Paul. *Sent.* III 6.82.

<sup>81</sup> Cfr. D.32.70.4 Ulp. 22 *ad Sab.*

<sup>82</sup> In D.32.70 *pr.* Ulp. 22 *ad Sab.* «*ἀνόρηνος*».

<sup>83</sup> Cfr. la lezione *'sive autem pectita est sive inpectita'* di D.32.70.1 Ulp. 22 *ad Sab.* proposta in nota da Mommsen in entrambe le edizioni critiche del Di-

lana già 'neta' (filata)<sup>84</sup> e comunque certamente non montata su un telaio. Questi caratteri richiamano le principali fasi del processo di lavorazione della lana, che probabilmente iniziava con la 'lavatura'<sup>85</sup>, proseguiva con (l'eventuale) 'colorazione'<sup>86</sup>,

---

gesto (Th. MOMMSEN, *Editio maior*, II, p. 93 e nt. 3; *Editio minor*, p. 494 e nt. 9) e accolta dagli autori del *Digesto Milano* (P. BONFANTE, C. FADDA, C. FERRINI, S. RICCOBONO, V. SCIALOIA, *Digesta Iustiniani Augusti*, Mediolani, 1931, p. 800 e nt. 3 – nelle prossime note la citazione di questa edizione del Digesto sarà indicata con l'espressione '*Digesto Milano*' e senza la menzione dei nomi degli editori –). In merito cfr. F. SCOTTI, *Lana, linum*, cit., p. 171 ss.

<sup>84</sup> Cfr. F. SCOTTI, *Lana, linum*, cit., p. 363 s.

<sup>85</sup> Anche se non tutti gli studiosi convergono sul punto, in quanto alcuni, ad es., ritengono che si cominciasse con la 'tosatura': v., in merito, F. SCOTTI, *Lana, linum*, cit., p. 109 e ntt. 156 e 157 (con bibl.). Sulla tosatura v. VARR. *De re rust.* II 11.6,9; PLIN. *Nat. Hist.* VIII 73.191; XXIX 9.34; 10.35,38; T.E. RIHLL, *Technology and Society*, cit., p. 53; F. MEO, *L'attività tessile a Herakleia*, cit., p. 11; F. SCOTTI, *Lana, linum*, cit., p. 104 ss.; G. CASCARINO, *Ornatus*, cit., p. 14; anche E. ANDERSSON STRAND, *The textile chaîne opératoire*, cit., p. 30.

<sup>86</sup> Non vi è accordo tra gli specialisti sull'identificazione del momento in cui normalmente avveniva la colorazione nel ciclo di lavorazione della lana. Alcuni (M. BESNIER, s.v. *Purpura*, in *Dictionnaire des antiquités grecques et romaines d'après les textes et les monuments*, Tome Quatrième, Première partie (N-Q), Paris, 1873, p. 773 – a proposito, nello specifico, della colorazione con la porpora –; R.J. FORBES, *Studies*, cit., vol. IV, pp. 21, 81; J.P. WILD, *Textile Manufacture in the Northern Roman Provinces*, Cambridge, 1970, pp. 23, 80; Id., *Textiles*, in *Roman Crafts*, edited by D. STRONG, D. BROWN, London, 1976, p. 175; Id., *Textiles in Archaeology*, Merlins Bridge, Haverfordwest, Pembrokeshire (reprint), 2003, p. 59; J.L. SEBESTA, *Tunica Ralla*, cit., p. 66; E.J.W. BARBER, *Weaving the Social Fabric*, in *Ancient Textiles. Production, Craft and Society. Proceedings of the First International Conference on Ancient Textiles, held at Lund, Sweden, and Copenhagen, Denmark, on March 19-23, 2003*, edited by C. GILLIS, M.-L.B. NOSCH, Singapore, 2007 (reprint 2008), p. 175) sostengono che questa avvenisse prima della filatura senza tuttavia specificare se la lana da tingere fosse semplicemente lavata e grossolanamente districata oppure già cardata o pettinata; altri (R.J. FORBES, *Studies*, cit., vol. IV, p. 162; M. HUGHES, M. FORREST, *Book II. How the Greeks and Romans made cloth*, Cambridge - New York - Melbourne, 1984, pp. 12, 25, 63 s.; F. VICARI, *Produzione e commercio*, cit., p. 5; H. DI GIUSEPPE, *I tessuti e la tessitura: aspetti storici della produzione nell'Europa e nel bacino del Mediterraneo*, in *Il mondo dell'archeologia. Istituto della Enciclopedia italiana fondata da Giovanni Treccani*, vol. II, Roma, 2002, p. 923; Ph. BORGARD, M.-P. PUYBARET, *Le travail de la laine au début de l'Empire: l'apport du modèle pompéien. Quels artisans? Quels équipements? Quelles techniques?*, in *Purpureae vestes. Actas del I Symposium Internacional sobre Textiles y Tintes del Mediterráneo en época romana (Ibiza, 8 al 10 de noviembre, 2002)*, edited by C. ALFARO, J.P. WILD, B. COSTA, València,

la 'cardatura' o la 'pettinatura', la 'filatura' e si concludeva con la 'tessitura'<sup>87</sup>.

Nello specifico, all'epoca di Paolo, la 'lana sucida' era la lana grassa appena tosata o strappata<sup>88</sup>, mentre la 'lana lota' era quella lavata, eventualmente lavorata con l'olio e quindi sottoposta a districatura<sup>89</sup>.

Si considerava poi 'pectinata' (o 'pectita') la lana che veniva cardata o pettinata terminato il processo di lavatura<sup>90</sup>, men-

---

2004, p. 47 s.; B. ORSINI, *Alle origini del tessuto*, in *Il filo della storia. Tessuti antichi in Emilia Romagna*, a cura di M. CUOGHI COSTANTINI, I. SILVESTRI, Bologna, 2005, p. 24; EAD., *Decorati, colori e filati di Roma antica*, in *Il filo della storia. Tessuti antichi in Emilia Romagna*, a cura di M. CUOGHI COSTANTINI, I. SILVESTRI, Bologna, 2005, p. 40), invece, affermano che la colorazione aveva luogo una volta che il vello fosse stato lavato e sottoposto a una prima districatura; altri ancora (E. WIPSYCKA, *L'industrie textile dans l'Égypte romaine*, Wrocław - Warszawa - Kraków, 1965, p. 145; J.P. MOREL, *La laine de Tarente (De l'usage des textes anciens en histoire économique)*, in *Ktema. Civilisations de l'Orient, de la Grèce et de Rome antiques*. Revue annuelle, 1978, 3, p. 105 e nt. 38; CH. MACHEBOEUF, *Pourpre et matières textiles: des ateliers aux tabernae*, in *Purpureae vestes. Actas del I Symposium Internacional sobre Textiles y Tintes del Mediterráneo en época romana (Ibiza, 8 al 10 de noviembre, 2002)*, edited by C. ALFARO, J.P. WILD, B. COSTA, València, 2004, p. 138) soltanto dopo la cardatura o la pettinatura. A ogni modo, era indispensabile che il vello, prima della tintura, fosse lavato, come si ricava dalle fonti agronomiche latine (v. in part. VARR. *De re rust.* II 2.18 e PLIN. *Nat. Hist.* IX 62.133, sui quali v. F. SCOTTI, *Lana, linum*, cit., pp. 91 e nt. 46, 115). Infine, non è nemmeno da escludere che la colorazione potesse in alternativa avere per oggetto il filato o la stoffa appena tessuta (cfr. R.J. FORBES, *Studies*, cit., vol. IV, p. 80; F. SCOTTI, *Lana, linum*, cit., p. 114 e nt. 186). In questa sede si preferisce collocare questa operazione subito dopo la lavatura e la prima districatura del vello.

<sup>87</sup> Cfr. F. SCOTTI, *Lana, linum*, cit., p. 109 e nt. 158 (con bibl.).

<sup>88</sup> Si veda in proposito F. SCOTTI, *Lana, linum*, cit., p. 103 ss.

<sup>89</sup> La quale districatura, eliminando i nodi, serviva a separare le fibre più sottili da quelle più grossolane: cfr. F. SCOTTI, *Lana, linum*, cit., p. 109 ss.; v. già R.J. FORBES, *Studies*, cit., vol. IV, p. 81; F. MEO, *L'attività tessile a Herakleia*, cit., p. 12 s. (a p. 13, l'Autore osserva che i criteri di selezione di cui tenere conto nel corso della districatura potevano essere il «colore, la lunghezza, la resistenza, la finezza, il grado di increspatura» della fibra); ultimamente G. CASCARINO, *Ornatus*, cit., p. 14 s.; anche E. ANDERSSON STRAND, *The textile chaîne opératoire*, cit., p. 31.

<sup>90</sup> Cfr. E. ANDERSSON STRAND, *The textile chaîne opératoire*, cit., p. 31; F. SCOTTI, *Lana, linum*, cit., p. 122. La cardatura e/o pettinatura servivano a ulteriormente sgarbugliare (rispetto alla precedente districatura svolta in occasione della lavatura) la lana per togliere i nodi e così separare le fibre fra di

tre la 'lana non pectinata' (o 'inpectita') era con ogni probabilità quella 'lota' non ancora cardata o pettinata.

Si preferisce qui escludere dalla presunta nozione paolina di 'lana' la lana 'neta', cioè filata<sup>91</sup>, per la ragione che, ammeso che *Paul. Sent.* III 6.82 rifletta il pensiero effettivo di Paolo, si osserva come in questo passo si escludano dal legato di lana il filo di ordito ('stamen') e quello di trama ('subtemen')<sup>92</sup>:

---

loro sino a renderle parallele, oltre che a liberarla da tutte le impurità (cfr. F. SCOTTI, *Lana, linum*, cit., p. 122; v. R.J. FORBES, *Studies*, cit., vol. IV, p. 21; F. MEO, *L'attività tessile a Herakleia*, cit., p. 13, il quale spiega in particolare che la cardatura o pettinatura serviva a dividere le fibre lunghe, adatte alla filatura, da quelle corte; G. CASCARINO, *Ornatus*, cit., p. 15 s.). Sugli strumenti usati per la cardatura (cardi selvatici, cioè il c.d. «*Dipsacus fullonum*», o cardi di metallo consistenti in pettini con più denti e provvisti di manici) e la pettinatura (una specie di un pettine con denti uncinati) v. R.J. FORBES, *Studies*, cit., vol. IV, p. 21; F. MEO, *L'attività tessile a Herakleia*, cit., p. 13; F. SCOTTI, *Lana, linum*, cit., pp. 122, 123 e nt. 236, 124. Probabilmente la cardatura serviva a districare velli con fibre corte, mentre la pettinatura velli con fibre lunghe (cfr. F. MEO, *L'attività tessile a Herakleia*, cit., p. 13; F. SCOTTI, *Lana, linum*, cit., p. 123 s.). Ad avviso di T.E. RIHLL, *Technology and Society*, cit., p. 53, benché la pettinatura fosse usuale, essa, tuttavia, era facoltativa.

<sup>91</sup> In linea generale, la filatura era un insieme di operazioni con cui si tendevano e si torcevano le fibre in un filo continuo (cfr. F. SCOTTI, *Lana, linum*, cit., p. 125; v. R.J. FORBES, *Studies*, cit., vol. IV, p. 159; F. MEO, *L'attività tessile a Herakleia*, cit., p. 13; G. CASCARINO, *Ornatus*, cit., p. 24). Gli strumenti impiegati erano la 'conocchia' o 'rocca' e il 'fuso' (cfr. R.J. FORBES, *Studies*, cit., vol. IV, p. 159; F. SCOTTI, *Lana, linum*, cit., p. 126). Sulla conocchia o rocca o 'colus' v. F. SCOTTI, *Lana, linum*, cit., p. 126 s.; G. CASCARINO, *Ornatus*, cit., p. 25; anche F. MEO, *L'attività tessile a Herakleia*, cit., p. 14 s. Sul fuso v. F. MEO, *L'attività tessile a Herakleia*, cit., p. 15 (e v. p. 16, sui ritrovamenti di fusi nel sito archeologico di *Herakleia*, in Lucania, fra il III e il I sec. a.C.); F. SCOTTI, *Lana, Linum*, cit., p. 127 ss.; G. CASCARINO, *Ornatus*, cit., p. 25. Faceva parte del fuso anche il c.d. 'fusaiolo' (o 'verticillus') su cui v. F. MEO, *L'attività tessile a Herakleia*, cit., p. 16; F. SCOTTI, *Lana, linum*, cit., p. 129 e nt. 263 (per qualche esempio di ritrovamenti di fusaiole v. E.M. MENOTTI, *Fusaiole. Dal filo all'abito, in È l'eleganza che ci conquista. Moda, costumi e bellezza nelle collezioni del Museo Archeologico Nazionale di Mantova*, a cura di E.M. MENOTTI, Mantova, 2003, p. 113 s.; F. SCOTTI, *Lana, linum*, cit., p. 128 s.); G. CASCARINO, *Ornatus*, cit., p. 25. Sul processo vero e proprio di filatura v. R.J. FORBES, *Studies*, cit., vol. IV, p. 165; E. ANDERSSON STRAND, *The textile chaîne opératoire*, cit., p. 32 s.; G. CASCARINO, *Ornatus*, cit., p. 26 ss.; in modo conciso F. MEO, *L'attività tessile a Herakleia*, cit., p. 15, e A.T. CROOM, *Roman Clothing*, cit., p. 19; diffusamente F. SCOTTI, *Lana, linum*, cit., p. 130 ss.

<sup>92</sup> I fili potevano essere di almeno tre tipi: *stamen* (ordito), *trama* (trama) e *subtemen* (quest'ultimo presumibilmente un genere differente di trama),

*Lana legata, siue sucida siue lota sit siue pectinata sive uersicoloria, legato cedit: purpura uero aut stamen subtemenue hoc nomine non continentur.*

Inoltre, i reperti archeologici e iconografici dimostrano che normalmente il filato si raccoglieva in matasse che si fissavano ad appositi anelli di metallo<sup>93</sup>, dal che si può inferire che nel caso esaminato da Alfeno sia pressoché impossibile che i filati siano stati lasciati alla rinfusa in una stanza.

È altresì plausibile che in D.32.60.2 la lana legata non sia tinta di porpora, dal momento che ivi la 'lana' è una categoria distinta e separata da quella della 'purpura', come lo è del resto anche in Paul. 2 ad Vitell. D.34.2.32.6:

*Labeo testamento suo Neratiae uxori suae nominatim legavit vestem mundum muliebrem omnem ornamentaque muliebria omnia lanam linum purpuram versicoloria facta infectaque omnia' et cetera. ...*

E, nel succitato passo delle *Pauli Sententiae* (III 6.82), la lana colorata di porpora è espressamente esclusa dal legato di lana:

*Lana legata, siue sucida siue lota sit siue pectinata sive uersicoloria, legato cedit: purpura uero aut stamen subtemenue hoc nomine non continentur.*

'*Linum*'. Anche il lino, come la 'lana', è in D.32.60.2 mantenuto separato dalla 'purpura', il che induce a ritenere che, se

---

per la cui realizzazione occorre energia e tempi diversi, oltre che lunghezze delle aste dei fusi e peso e diametro delle fusaiole diversi (v. in proposito brevemente F. MEO, *L'attività tessile a Herakleia*, cit., p. 16 s., e G. CASCARINO, *Ornatus*, cit., p. 27; più estesamente F. SCOTTI, *Lana, linum*, cit., p. 132 s.). I fili impiegati per l'ordito, infatti, venivano torti in modo più stretto rispetto a quelli di trama (cfr. F. SCOTTI, *Lana, linum*, cit., p. 132). Nell'ambito della tessitura, i fili dell'ordito erano quelli che venivano fissati in cima al telaio, da cui pendevano verticalmente; sopra e sotto di essi venivano fatti passare i fili della trama in senso orizzontale per mezzo di uno strumento detto 'rocchetto' o 'navetta' (per qualche esempio di ritrovamento di rocchetti v. E.M. MENOTTI, *Rocchetti*, cit., p. 115 s.; F. SCOTTI, *Lana, linum*, cit., p. 132).

<sup>93</sup> Si veda al riguardo F. SCOTTI, *Lana, linum*, cit., pp. 19 s. e nt. 29, 120 s. e nt. 226, 127 s. e nt. 260, 131 s. e nt. 283, 330.

ad es. è stato legato sotto forma di filato (che in genere era preferito, ai fini della tintura, alla stoffa interamente tessuta)<sup>94</sup>, non sia colorato di porpora<sup>95</sup>. Inoltre, in assenza di indicazioni nel testo riguardanti lo stadio di lavorazione di questa fibra e in mancanza di fonti sia alfeniane che paoline da cui risulti una qualche definizione di *'linum legatum'*, si può immaginare che qui il *'linum'* sia stato legato nello stato precedente la battitura con il martello da stoppa (*'stupparium malleum'*) prodromica alla cardatura, cardato, filato o in corso di tessitura, ma senza che questa si sia ancora conclusa<sup>96</sup>.

Come si può notare, anche in questo caso l'ipotesi ricostruttiva che si prospetta rispecchia i passaggi propri del processo di manifattura del lino<sup>97</sup>, così come sono

---

<sup>94</sup> Anche il lino fu oggetto di colorazione, benché in misura minore rispetto alla lana, ma con risultati spesso deludenti perché questa fibra, a differenza della lana, non era adatta alla tintura: la sua struttura generava infatti un assorbimento scadente delle sostanze coloranti (cfr. F. SCOTTI, *Lana, linum*, cit., p. 159, ma v. già A.T. CROOM, *Roman Clothing*, cit., p. 26; M. GLEBA, *Linen production in Pre-Roman and Roman Italy*, in *Purpureae vestes. Actas del I Symposium Internacional sobre Textiles y Tintes del Mediterráneo en época romana (Ibiza, 8 al 10 de noviembre, 2002)*, edited by C. ALFARO, J.P. WILD, B. COSTA, València, 2004, p. 34): ecco perché si preferivano tingere i fili di lino prima della tessitura (cfr. R.J. FORBES, *Studies*, cit., vol. IV, p. 81).

<sup>95</sup> Cfr. F. SCOTTI, *Lana, linum*, cit., p. 364. Sulle modalità di tintura del lino ci informa Plinio (*Nat. Hist.* XIX 4.21, su cui v. SCOTTI, *Lana, linum*, cit., p. 159 e nt. 417).

<sup>96</sup> Sulla scorta di un'eventuale analogia con la disciplina ulpiana quale risulta da D.32.70.11 (posto che si accolga la proposta di modifica del testo avanzata da TH. MOMMSEN, *Editio maior*, II, p. 93 e nt. 2; *Editio minor*, p. 494 e nt. 12), da cui risulta che il lino si poteva legare tinto e filato, anche se non ancora montato sul telaio (cfr. F. SCOTTI, *Lana, linum*, cit., pp. 346, 364, 376).

<sup>97</sup> Il lino non era considerato né un cereale, né un ortaggio (cfr. F. SCOTTI, *Legati di lana, lino e vestiti*, cit., p. 334 s.; EAD. *Lana, Linum*, cit., p. 156 e nt. 402; v. PLIN. *Nat. Hist.* XIX 1.2). Sulla morfologia della pianta del lino e su ciò che da questa si ricavava v. E. ANDERSSON STRAND, *The textile chaîne opératoire*, cit., p. 24; T.E. RIHLL, *Technology and Society*, cit., p. 53; F. SCOTTI, *Lana, linum*, cit., p. 156; G. CASCARINO, *Ornatus*, cit., p. 20 s. Il lino coltivato al tempo dei Romani era di una qualità (*'Linum usitatissimum'*) che si era sviluppata nel tempo da diverse varietà di lino selvatico (cfr. F. SCOTTI, *Lana, linum*, cit., p. 157; sulle diverse modalità con cui si coltivava il lino nel Nord e nel Sud d'Italia, v. M. GLEBA, *Linen production*, cit., p. 33 s.). Data dunque la diversa natura del lino rispetto a quella della lana, il primo veniva trattato in modo differente e con strumenti particolari (cfr. F. MEO, *L'attività tessi-*

descritti da Plinio<sup>98</sup> e che qui si riportano succintamente: 1) essiccazione delle piante in piccoli fasci; 2) ammollo in acqua tiepida; 3) nuova essiccazione; 4) battitura con un martello da stoppa; 5) cardatura; 6) filatura<sup>99</sup>, bagno e seguente martellatura dei fili; 8) eventuale colorazione<sup>100</sup>;

---

le a *Herakleia*, cit., p. 10). La raccolta delle piante dipendeva dallo stadio del loro sviluppo, dal momento che, una volta raggiunta la piena maturazione, le fibre si indurivano divenendo difficili da lavorare (cfr. E. ANDERSSON STRAND, *The textile chaîne opératoire*, cit., p. 25 s.; T.E. RIHLL, *Technology and Society*, cit., p. 53; F. MEO, *L'attività tessile a Herakleia*, cit., p. 10). Si spiega così anche la decisione di Ulpiano (D.32.70.10) di escludere il lino dal legato di lana, a differenza, ad es., del cotone – la c.d. '*de ligno lana*' –, che, nonostante la sua origine vegetale, ad avviso del giurista vi rientra per il fatto di derivare da una «lanugine di semi vegetali» (R. PATTERSON, *Filatura e tessitura*, in *Storia della tecnologia. II. Le civiltà mediterranee e il Medioevo. Circa 700 a.C.-1500 d.C.*, a cura di C. SINGER, E.J. HOLMYARD, A.R. HALL, T.I. WILLIAMS, vol. I, Tomo 1, Torino, 2012, p. 194): v. D.32.70.9 (cfr. F. SCOTTI, *Legati di lana, lino e vestiti*, cit., p. 259). Sul cotone e la sua lavorazione in epoca romana v. F. SCOTTI, *Lana, linum*, cit., p. 252 ss.; succintamente, di recente, G. CASCARINO, *Ornatus*, cit., p. 21 s.

<sup>98</sup> PLIN. *Nat. Hist.* XIX 3 (su cui v. M. GLEBA, *Linen production*, cit., p. 34). Per una esposizione fedele del resconto pliniano v. F. SCOTTI, *Lana, linum*, cit., p. 157 ss.; per una spiegazione concisa v. T.E. RIHLL, *Technology and Society*, cit., p. 53; F. MEO, *L'attività tessile a Herakleia*, cit., p. 10 s., il quale riferisce anche della scoperta, in una villa romana nei pressi di *Saetabis* (corrispondente all'attuale Játiva, in Spagna, nella provincia di Valencia), città nota nell'antichità per la produzione del lino, di una presumibile struttura per la lavorazione di questa fibra, costituita da due vasche connesse l'una all'altra da un lungo canale per il transito delle acque. Si noti, tra l'altro, che la lavorazione del lino oggi non si discosta molto dal metodo applicato nell'antichità (cfr. E. ANDERSSON STRAND, *The textile chaîne opératoire*, cit., p. 25). Per una descrizione ancora più dettagliata di quella pliniana v. E. ANDERSSON STRAND, *The textile chaîne opératoire*, cit., p. 26 ss.

<sup>99</sup> La filatura del lino (su cui v. succintamente R.J. FORBES, *Studies*, cit., vol. IV, p. 155) era considerata un'attività dignitosa anche per gli uomini (cfr. PLIN. *Nat. Hist.* XIX 3.18; R.J. FORBES, *Studies*, cit., vol. IV, p. 162; M. GLEBA, *Linen production*, cit., p. 34; F. SCOTTI, *Lana, linum*, cit., p. 158 e nt. 416), a differenza di quella della lana, che era prerogativa esclusiva delle donne (cfr. F. SCOTTI, *Lana, linum*, cit., p. 60).

<sup>100</sup> Il lino veniva colorato con la porpora e, in alternativa, con tinture vegetali come lo scotano – che dava il giallo o l'arancio – (cfr. PLIN. *Nat. Hist.* XVI 30.73; XIX 4.21: su questi passi v. F. SCOTTI, *Lana, linum*, cit., p. 159 e ntt. 417, 422), ma in misura minore rispetto alla lana e con risultati spesso deludenti perché la sua struttura generava un assorbimento scadente delle sostanze coloranti (cfr. A.T. CROOM, *Roman Clothing*, cit., p. 26; M. GLEBA, *Linen pro-*

## 7) tessitura<sup>101</sup>.

*duction*, cit., p. 34; F. SCOTTI, *Lana, linum*, cit., p. 159); si spiega così, ad es., perché si preferissero tingere di porpora i fili di lino, non le stoffe (cfr. R.J. FORBES, *Studies*, cit., vol. IV, p. 81). Nello specifico, sulla scorta della testimonianza di APUL. *Florid.* IV 18 e 19, si può pensare che i fili di lino previamente tinti di porpora fossero impiegati nella confezione delle *subuculae* (cfr. CH. MACHEBOEUF, *Pourpre et matières textiles*, cit., p. 139 e nt. 7). Sulla *subucula*, l'archetipo della camicia, v. F. SCOTTI, *Lana, linum*, cit., p. 160 e nt. 428. Tra l'altro si osserva come non sia mai stata trovata dagli archeologici alcuna tela o frammento di tessuto di lino colorati di porpora, anche se alcune fonti letterarie dell'età classica parlano di ampie stoffe tinte con questo colorante, destinate a essere trasformate in lenzuola, tovaglie o vestiti (cfr. F. SCOTTI, *Lana, linum*, cit., p. 159). Del resto, alcuni studiosi (come, ad es., CH. MACHEBOEUF, *Pourpre et matières textiles*, cit., p. 139) nutrono seri dubbi sul fatto che grandi pezze di lino già tessuto venissero tinte con la porpora dal momento che, a fronte di risultati così mediocri, lo spreco di questo costoso colorante sarebbe stato inevitabile: la loro conclusione, pertanto, è che forse, in realtà, il lino tessuto non venisse affatto tinto con la porpora (cfr. F. SCOTTI, *Lana, linum*, cit., p. 159 s. e ntt. 426 e 427). Inoltre, pur non avendo mai effettuato gli scienziati moderni prove di colorazione del lino con la porpora, si può tuttavia ammettere che la tintura di porpora rendesse il lino ancora più ruvido, visto che Alessandro Severo era solito considerare gli indumenti di lino tinti di porpora particolarmente ispidi a causa di questo tipo di colorazione (cfr. M. CASSIA, *La seta nella Historia Augusta: soltanto un simbolo di luxus?*, in *Commentaria Classica*, 2020, 7, p. 95 e nt. 17; F. SCOTTI, *Lana, linum*, cit., p. 160). Forse per tutte queste ragioni il lino veniva indossato per lo più nel suo colore naturale, un marrone grigiastro (il lino, ad es., in Egitto si lavorava di preferenza al naturale: del resto, la stessa spiegazione pliniana, priva di qualsiasi accenno alla tintura, darebbe, a detta di R.J. FORBES, *Studies*, cit., vol. IV, p. 29 s., una rappresentazione integrale delle operazioni degli antichi artigiani egiziani: sul punto v. F. SCOTTI, *Lana, linum*, cit., p. 160 e nt. 433). Sui possibili metodi adottati per la 'sbianca' del lino a partire già dal IV sec. a.C., v. A.T. CROOM, *Roman Clothing*, cit., p. 26; F. SCOTTI, *Lana, linum*, cit., p. 160 s. Sulla peculiare testimonianza di PLIN. *Nat. Hist.* XIX 4.21; XX 79.207 (probabilmente ispirata a THEOPHR. *Hist. Plant.* IX 12.5) sull'uso di un certo papavero per sbiancare il lino, v. F. SCOTTI, *Lana, linum*, cit., p. 160 s.

<sup>101</sup> La tessitura del lino veniva in genere svolta sia dalle donne che dagli uomini (cfr. M. GLEBA, *Linen production*, cit., p. 34 s.); una volta terminata di essere tessuta, la pezza di tela veniva battuta con un bastone per essere migliorata (cfr. PLIN. *Nat. Hist.* XIX 3.18; ma anche 2.13: su entrambi i testi v. F. SCOTTI, *Lana, linum*, cit., p. 159 e nt. 418). Purtroppo non si sa quasi nulla dell'organizzazione della manifattura del lino (cfr. M. GLEBA, *Linen production*, cit., p. 34), salvo che i '*linarii*' erano coloro che filavano o commerciavano il lino filato e forse anche quello tessuto, mentre i '*lintiones*' o '*linteones*' erano i tessitori professionisti di lino (v. in proposito F. SCOTTI, *Lana, linum*, cit., pp. 161, 167 s. e ntt. 496-499; M. GLEBA, *Linen production*, cit., p. 34, invece,



'*Purpura*'. Si è portati a pensare che '*purpura*' indichi in D.32.60.2 la lana (lavata), il filato di lana o magari anche il filato di lino tinti di porpora '*marina*'<sup>102</sup> oppure il colorante stesso (tratto dai succhi dei molluschi) destinato alla tintura di fibre, filati o tessuti<sup>103</sup>. La ragione per cui si considera qui la '*porpora*' come esclusivamente '*marina*'<sup>104</sup> poggia su

---

sostiene che i *lintiones* fossero anche commercianti di lino). Infine i '*negotiatores lintiarum*' erano coloro che importavano il lino dall'Egitto (cfr. R.J. FORBES, *Studies*, cit., vol. IV, pp. 25, 232 s.). Su tutte queste categorie professionali coinvolte nella manifattura e vendita del lino nell'iconografia romana, v. M. GLEBA, *Linen production*, cit., p. 35 s. Evidentemente anche in questo ambito della filiera tessile poteva spesso accadere che l'artigiano si confondesse con il commerciante qualora il venditore di taluni articoli ne fosse anche il produttore (cfr. J.P. MOREL, *L'artigiano*, cit., p. 238). Come si vedrà fra poco, questa potrebbe essere la situazione dell'ereditando di cui in D.32.60.2.

<sup>102</sup> Gli antichisti (ad es., M. BESNIER, s.v. *Purpura*, cit., p. 141; CH. MACHEBOEUF, *Pourpre et matières textiles*, cit., p. 141) informano dell'uso di tessere file di trama purpurei di lana tra quelli dell'ordito nel corso della tessitura di abiti di lino per la creazione di decorazioni a forma circolare – gli '*orbiculi*' –, quadrata o rettangolare – le '*tabulae*' – o sotto forma di lunghe fasce verticali che partivano dalle spalle – i '*clavi*' – (cfr. F. SCOTTI, *Lana, linum*, cit., pp. 346 e nt. 44, 376). CH. MACHEBOEUF, *Pourpre et matières textiles*, cit., p. 139 e nt. 7, informa che, sotto forma di filato, il lino veniva colorato di porpora (cfr. F. SCOTTI, *Lana, linum*, cit., pp. 346 e nt. 45, 376).

<sup>103</sup> In merito v. SCOTTI, *Lana, linum*, cit., p. 325 ss. Si veda anche, del resto, Ulp. 22 *ad Sab.* D.32.70.13, da cui traspare che il legato di porpora potesse avere per oggetto il colorante stesso, il filato tinto di porpora (intende così il passo di Ulpiano anche R. ASTOLFI, *Studi*, cit., II, p. 246) o la lana (lavata) colorata di porpora.

<sup>104</sup> I colori derivanti dagli umori dei molluschi delle porpore marine erano comprensivi sia delle tinte di porpora e buccino, sia delle tinte di conchiglia. Tra le tinte di porpora e buccino si annoveravano: (1) quelle che nascevano dall'unione, in proporzioni diverse, di *bucinum* e *pelagium* (i succhi coloranti rispettivamente dei murici e delle porpore), come il *coccum*, l'*ametisthynum* (detto anche, quest'ultimo, '*ianthinum*', '*hyacinthinum*' o '*violacea purpura*'); (2) quelle che derivavano dalla sovrapposizione di bagni di succhi di molluschi differenti, come la *purpura Tyria*, risultato del bagno prima nel *pelagium*, poi nel *bucinum*, e il *Tyrianthinum*, ottenuto da un primo bagno nel *hyantinum* seguito da un doppio bagno tiriano. Le tinte di conchiglia erano invece il frutto dell'unione, per metà, di *purpura calculense* mescolata ad acqua e urina in parti uguali, per l'altra, in genere, di *phycos thalassion*, cioè il fuco marino (cfr. F. SCOTTI, *Lana, linum*, cit., pp. 292 ss.) Ma si possono citare sia il *purpurissimum*, nato dall'aggiunta alle porpore marine o terrene di *creta argenteria* (una marna calcarea bianca dalla consistenza molto fine), sia l'*hysginum*, derivante dal bagno nel colore tratto dal *Coccus ilicis* (succo ottenuto dalle

un testo di Paolo, 2 *ad Vitell.* D.32.78.5, da cui si può arguire che «*purpura*» corrisponda, nella visione del giurista, a ciò che è tinto con l'umore dei molluschi delle porpore marine in contrapposizione a ciò che è colorato con le sostanze tratte da porpore 'erbacee' o 'terrene'<sup>105</sup> oppure con altre tinte

---

pseudo bacche contenenti le uova, schiacciate e liquefatte, delle femmine del Chermes) seguito dal doppio bagno tiriano, data la prevalenza, in entrambi i casi (*purpurissimum* e *hyssinum*), della porpora marina o erbacea che fosse (cfr. F. SCOTTI, *Lana, linum*, cit., pp. 300, 342 s.).

<sup>105</sup> Le porpore erbacee o terrene (*medicamenta terrena*) consistevano in coloranti vegetali che imitavano le diverse sfumature delle porpore marine, ma che al contempo erano prive della principale caratteristica delle seconde, cioè la durezza (cfr. F. SCOTTI, *Lana, linum*, cit., p. 305 s.). Tra le porpore erbacee si ricordano il *fucus*, il *coccum*, il *Vaccinium Uliginosum*, la radice della Robbia, l'unione di *Indigo* e *Kermes* o di Robbia e *Indigo*, l'erba di guado, l'*Anchusa*, il *Phykos* o *Lichen rocella*, il *Sandyx*, l'Alcanna spuria (cfr. F. SCOTTI, *Lana, linum*, cit., pp. 303 ss., 309; v. di recente G. CASCARINO, *Ornatus*, cit., p. 46). Nello specifico, il *fucus*, detto anche '*phycos thalassion*', era il c.d. 'fucio marino', simile alla 'lattuga' (*phycos* era la forma latina del greco 'φῦκος', mancando in latino una parola equivalente: '*phycos*', infatti, alludeva a un 'arbusto', mentre con il latino '*alga*', che forse avrebbe potuto avvicinarsi a quel vocabolo, ci si riferiva alle 'erbe marine'): cfr. F. SCOTTI, *Lana, linum*, cit., p. 292 ss. Vi erano alcuni tipi di *phycos thalassion*, di cui il più diffuso era quello che cresceva sulle coste rocciose cretesi e la cui qualità migliore veniva da quelle settentrionali: doveva trattarsi di un lichene (inteso come associazione simbiotica tra un fungo e un'alga), dal colore rossiccio, oggi detto '*Rocella tinctoria*' od 'oricello', che serviva a tingere di rosso se usato da solo e trattato con urina fermentata e ossido di calcio (cfr. F. SCOTTI, *Lana, linum*, cit., p. 295 s.; v. anche É. DUBOIS-PÉLERIN, *Le luxe privé à Rome et en Italie au I<sup>er</sup> siècle après J.-C.*, Naples, 2008, p. 232; G. CASCARINO, *Ornatus*, cit., p. 44). Il *coccum* veniva identificato erroneamente dagli antichi con una bacca prodotta da una determinata quercia (*quercus coccifera*), anche se in realtà si trattava di un insetto (*Coccus ilicis*) che viveva su quell'albero (cfr. F. SCOTTI, *Lana, linum*, cit., p. 298 ss.; v. A.T. CROOM, *Roman Clothing*, cit., p. 28; G. CASCARINO, *Ornatus*, cit., p. 45 s.). Si trattava dunque di una cocciniglia, i cui esemplari femminili, nel portare in grembo le uova (destinate a liberare il colore), assumevano l'aspetto di bacche ('*cocci*') pendenti dai rami: queste femmine venivano raccolte prima della schiusa delle uova stesse, uccise tramite esposizione all'aceto, messe a essiccare e poi immerse nell'acqua in modo che il principio colorante vi si sciogliesse e, a seconda del successivo contatto con sostanze alcaline o acide, desse tonalità comprese fra il rosso mattone e il violetto (cfr. F. SCOTTI, *Lana, linum*, cit., p. 298 s.). Il *Vaccinium Uliginosum*, detto pure '*hyacinthus*' della Gallia, era un frutice delle zone umide di montagna dalle cui bacche azzurro-nerastre si traeva un colore purpureo (rosso violaceo), chiamato '*hyssinum*', per l'abbigliamento servile (cfr. F. SCOTTI, *Lana,*

vegetali<sup>106</sup>, organiche<sup>107</sup>, minerarie<sup>108</sup> o animali<sup>109</sup>. Si tratta di un frammento 'molto tecnico' per la cui esegesi rimando a un mio recente studio<sup>110</sup>.

Nella stragrande maggioranza dei casi la colorazione delle fibre con le porpore (sia marine che erbacee) avveniva a livello artigianale<sup>111</sup>, salvo qualche rara eccezione in cui essa si

---

*linum*, cit., pp. 301, 309 s., 350, 377; v. anche É. DUBOIS-PELERIN, *Le luxe privé*, cit., p. 232; G. CASCARINO, *Ornatus*, cit., p. 45).

<sup>106</sup> Tra i coloranti vegetali non rientranti nella nozione di 'porpore erbacee' si ricordano: (1) l'indaco (che dava l'azzurro o il blu), su cui v. G. CASCARINO, *Ornatus*, cit., p. 48; (2) l'erba di guado (da cui pure si traeva il blu; sull'erba di guado v. G. CASCARINO, *Ornatus*, cit., p. 47 s.); (3) l'erba guada o reseda (*reseda luteola*), lo scotano, il cartamo, lo zafferano, la curcuma, la ginestrella o baccellina (o *'Genista tinctoria'*), il croco, il bagolaro (*'lotus'*) – che producevano il giallo (su cui v. G. CASCARINO, *Ornatus*, cit., p. 46 s.) –; (4) il mallo delle noci (che, durante la tintura, forniva prima il giallo scuro, poi il nocciola, infine il marrone); (5) la mescolanza (da cui risultava il verde) fra erba reseda (che dava un giallo puro) e indaco (che offriva l'azzurro, su cui v. G. CASCARINO, *Ornatus*, cit., p. 47); (6) altri coloranti vegetali (che sviluppavano un verde tuttavia non molto solido); (7) la noce di galla (che dava il nero se unita all'*atramentum*, cioè il solfato di ferro o di rame), su cui v. stringatamente G. CASCARINO, *Ornatus*, cit., p. 48. Si veda, al riguardo, F. SCOTTI, *Lana, linum*, cit., p. 310. Sul processo di colorazione che dava le tinte appena descritte v. G. CASCARINO, *Ornatus*, cit., pp. 38 ss., 44.

<sup>107</sup> Ad es., il nerofumo o il bitume, dai quali si otteneva il nero (cfr. F. SCOTTI, *Lana, linum*, cit., pp. 262, 316 e nt. 401, 349, 377).

<sup>108</sup> Come, ad es., l'*atramentum* (che dava il nero se unito alla noce di galla) o il il gesso diluito nell'acqua (da cui derivava il bianco): v. in materia più ampiamente F. SCOTTI, *Lana, linum*, cit., pp. 262, 315 s., 377.

<sup>109</sup> Ad es. il *'coracinum'*, una lumaca di mare, che, pur essendo un mollusco gasteropode, non era tuttavia annoverata dagli antichi fra le porpore marine (cfr. F. SCOTTI, *Lana, linum*, cit., pp. 315, 376).

<sup>110</sup> Si veda in part. F. SCOTTI, *Lana, linum*, cit., pp. 347 ss., 376 s.

<sup>111</sup> Cfr. G.L. GREGORI, *Purpurarii*, in *Epigrafia della produzione e della distribuzione. Actes de la VII<sup>e</sup> Rencontre franco-italienne sur l'épigraphie du monde romain organisée par l'Université de Roma - La Sapienza et l'École française de Rome sous le patronage de l'Association internationale d'épigraphie grecque et latine. Rome, 5-6 juin 1992*, Paris - Roma, 1994, p. 740. In base all'opinione tradizionale, il sostantivo maschile *'purpurarius'*, assai frequente nelle iscrizioni (a Roma, fino al 1992, si contava una decina di iscrizioni risalenti al periodo compreso tra la metà del I sec. a.C. ca. e il I sec. d.C. riguardanti *'purpurarii'* di probabile o espressa origine libertina: cfr. G.L. GREGORI, *Purpurarii*, cit., p. 740 e ntt. 2 e 3), designava il tintore di porpora, l'artigiano che la fabbricava o il mercante che ne faceva commercio (il quale era anche detto *'negotiator artis purpurariae'* o *'purpurae venditor'*): fra tutti co-

storo pare che fossero molto numerosi i liberti o i loro discendenti di origine greca e orientale (cfr. G.L. GREGORI, *Purpurarii*, cit., p. 740 s.; F. SCOTTI, *Lana, linum*, cit., p. 324 s.). Tuttavia si può ammettere che il *purpurarius* non si occupasse soltanto della tintura della lana, ma anche della produzione del colorante della porpora per la tintura delle fibre e del pigmento della porpora per la pittura: ad es., i resti archeologici di località come l'Eretria romana, Ostia e Pompei lascerebbero supporre l'esistenza di laboratori con stanze i cui pavimenti sono stati riportati alla luce ricoperti di frammenti di conchiglie di porpora accanto a vani in cui si producevano sia la tintura tessile che il pigmento (cfr. F. SCOTTI, *Lana, linum*, cit., p. 327). Si può anche pensare che i *purpurarii* o importassero la porpora già lavorata dai Paesi vicini o la producessero e la vendessero essi stessi a livello locale in Italia (ad es., ad Ancona, Aquino, Pozzuoli, Taranto e Siracusa; v. anche F. SCOTTI, *Lana, linum*, cit., p. 328 e nt. 496). Essi pertanto costituivano un gruppo di individui scelti di entrambi i sessi, con abilità imprenditoriali, dotati della capacità di produrre o vendere nei rispettivi laboratori-negozi una molteplicità di prodotti di lusso legati alla porpora e non soltanto al tessile (cfr. G.L. GREGORI, *Purpurarii*, cit., p. 740; F. SCOTTI, *Lana, linum*, cit., p. 328). L'industria della porpora, rappresentata dalle c.d.d. '*officinae purpurariae*', cioè i laboratori in cui gli operai preparavano la porpora e con questa tingevano le fibre, i filati o le stoffe (in genere di lana, talvolta di seta, ma anche di lino benché senza successo), si chiamava '*ars purpuraria*'. Per i diversi generi di tintori e *officinae* in cui rispettivamente l'*ars tinctoria* e quella *purpuraria* si svolgevano si rinvia alla relativa letteratura antichistica indicata in F. SCOTTI, *Lana, linum*, cit., pp. 119 ss., 316 ss., 324 ss.; ma v. anche R.J. FORBES, *Studies*, cit., vol. IV, p. 21; É. DUBOIS-PELERIN, *Le luxe privé*, cit., p. 232; B.J. LOWE, *Purpurarii in the Western Mediterranean, in Ancient Textiles Series, Treasures from the Sea. Sea Silk and Shellfish Purple Dye in Antiquity*, edited by H.L. ENEGREN, F. MEO, Oxford & Philadelphia, 2017, 30, p. 154 ss.; J. PÉREZ GONZÁLEZ, *Purpurarii et vestiarii*, cit., p. 160 ss. Per i resti di *officinae purpurariae* a Thessaloniki, nella provincia romana della Macedonia, v. E. ZIMI, *Purple Dye in the Roman Province of Macedonia. The Evidence from Northern Greece, in Textiles and Dress in Greece and the Roman East: A Technological and Social Approach*, edited by I. TZACHILI, E. ZIMI. Proceedings of a Conference held at the Department of History, Archaeology and Cultural Resources Management of the University of Peloponnese in Kalamata in collaboration with the Department of History and Archaeology of the University of Crete on March 18-19, 2011, s.l., 2012, p. 150 s. Esistevano non soltanto le *officinae purpurariae*, ma anche le *tabernae purpurariae*, gestite, sia le une, sia le altre, dai *purpurarii* (cfr. F. SCOTTI, *Lana, linum*, cit., p. 325 s.). In base alla tesi più comune, le *officinae purpurariae* erano i laboratori in cui si produceva la sostanza industriale della porpora e con questa si tingevano le fibre, i filati o le stoffe, mentre le *tabernae purpurariae* erano i negozi in cui si vendevano a peso flaconi di materia colorante, matasse di lana colorata e stoffe purpuree appretate (cfr. F. SCOTTI, *Lana, linum*, cit., p. 326). La testimonianza iconografica più importante di cui si dispone attualmente relativa alla figura del *purpurarius* titolare di *taberna purpuraria* è la stele funeraria, conservata nel Museo Archeologico di Parma, del *purpurarius Caius Pupius Amicus*, la quale non

svolgeva in casa<sup>112</sup>.

Rispetto alla seconda questione, riguardante l'individuazione del possibile contesto socio-economico di D.32.60.2, benché in quest'ultimo non si specifichi se il disponente fosse un commerciante di lana, lino e porpora, tuttavia sulla base del paragone instaurato da Servio con la fattispecie del legato di *penus* predisposto da chi era abituato a mettere in vendita i propri prodotti senza separarli fisicamente dagli altri destinati all'uso quotidiano, si può pensare che l'ereditando cui Alfenno si riferisce commerciasse in lana, lino e porpora<sup>113</sup>.

Dunque quella del testatore poteva essere una dimora in cui la lavorazione tessile aveva luogo non soltanto per esigenze puramente familiari, ma anche per scopi commerciali<sup>114</sup>.

Il fatto poi che il disponente avesse lasciato la 'lana' destinata all'uso della moglie confusa insieme a quella riservata alla vendita induce a supporre che tali lane si trovassero nello stesso locale adibito a magazzino all'interno della casa di famiglia. Al contempo, giacché Alfenno si concentra sulla sola

---

riproduce soltanto il mezzo busto del defunto, ma anche gli strumenti del mestiere da quest'ultimo svolto in vita, dai quali si ricava che *Caius Pupius* vendeva con ogni probabilità non soltanto matasse di filo colorato di porpora, ma anche il colorante stesso (cfr. F. SCOTTI, *Lana, linum*, cit., p. 329 ss.; v. anche brevemente G. CASCARINO, *Ornatus*, cit., p. 43).

<sup>112</sup> Alcuni studiosi (tra cui CH. MACHEBOEUF, *Pourpre et matières textiles*, cit., p. 142) si sono domandati che senso avesse acquistare del colore liquido per tingere in casa, se il *purpurarius* vendeva già la lana tinta. La risposta è reperibile in Silio Italico (*Punic.* XVI 567-569), là dove questi evoca la fortuna di un certo *Burnus*, la cui schiava era in grado di colorare in casa la lana con la porpora dei Getuli (cfr. CH. MACHEBOEUF, *Pourpre et matières textiles*, cit., p. 142). E il privilegio di quest'uomo doveva essere proprio grande, considerato che l'attività tintoria era notoriamente avvolta nel segreto (cfr. CH. MACHEBOEUF, *Pourpre et matières textiles*, cit., p. 142). Ma, benché non si riuscisse a riprodurre a livello domestico l'esatto colore dei laboratori della Getulia, si potevano comunque ricreare tutte le possibili sfumature di colore della porpora grazie al contenuto delle bottiglie poste in vendita dai *purpurarii* (cfr. CH. MACHEBOEUF, *Pourpre et matières textiles*, cit., p. 142). Su tutto ciò v. anche SCOTTI, *Lana, linum*, cit., p. 57 e nt. 214 *in fine*, 330 s. Sulla natura prevalentemente non domestica dell'attività di colorazione in generale, sin dall'epoca della monarchia, v. L. LARSSON LOVÉN, *From royal ladies to female slaves*, cit., p. 289.

<sup>113</sup> Cfr. già LIGIOS, *Merci e legati*, cit., p. 101 s.

<sup>114</sup> Sull'esistenza di simili figure v. J.P. MOREL, *L'artigiano*, cit., p. 238.

confusione della lana, è presumibile che il lino e la porpora si trovassero invece distinti e separati in quella stessa stanza<sup>115</sup>.

Di conseguenza potrebbe darsi che il *de cuius* fosse il titolare di un'azienda a conduzione familiare, che vendeva fibre tessili grezze oppure articoli tessili semilavorati o lavorati di propria produzione, talmente piccola da non avere nemmeno un vano a sé per lo stoccaggio delle merci ai fini commerciali<sup>116</sup>. Del resto, gli studi di epigrafia romana hanno dimostrato la persistenza, nella vita commerciale romana, di piccoli laboratori in cui i dipendenti schiavi e liberti acquisivano una serie di competenze che, alla dipartita dei rispettivi datori di lavoro, avrebbero permesso loro di portare avanti in modo autonomo l'attività (è evidente che per gli schiavi ciò sarebbe stato possibile soltanto se il *pater familias* imprenditore li avesse manomessi prima di morire)<sup>117</sup>.

Considerate le ridotte dimensioni dell'impresa di cui in D.32.60.2, è allora possibile che la vendita si svolgesse in uno spazio apposito della casa di famiglia aperto al pubblico (*taberna*)<sup>118</sup>.

Ad es., il *de cuius*, in quanto artigiano coinvolto nelle varie fasi della lavorazione delle fibre, sarebbe stato un '*lanarius purgator*' se l'attività della sua impresa fosse consistita nella lavatura del vello, un '*lanarius cardator*' o '*carminator*' se nella sua azienda si fosse svolta la districatura di velli con fibre corte, un '*lanarius pectinarius*' se il suo lavoro fosse servito a districare velli a fibre lunghe e così via<sup>119</sup>. Contemporaneamente

---

<sup>115</sup> Per le ragioni di questa tesi v. nt. 8 del presente contributo.

<sup>116</sup> Forse, data la modestia di questa impresa, la tessitura professionale poteva essere eseguita in un vano adiacente alla residenza del *pater familias* piuttosto che in un vero e proprio laboratorio separato di tessitura (*arg. ex F. VICARI, Produzione e commercio, cit., p. 5*).

<sup>117</sup> Cfr. S. DIXON, *Familia Veturia, cit., p. 121* (ma v. anche l'analisi condotta da p. 115 a p. 124 su quattro epigrafi funerarie concernenti la famiglia di modeste condizioni '*Veturia*', che, a detta dell'Autrice, p. 121, corroborerebbero la tesi dominante nell'ambito dell'epigrafia romana dell'esistenza di imprese a conduzione familiare coinvolte nella filiera tessile).

<sup>118</sup> Su situazioni di questo genere v., ad es., J.P. MOREL, *L'artigiano, cit., p. 238*.

<sup>119</sup> Si veda la nt. 40.

amente, in quanto commerciante della lana nei vari stadi di lavorazione fino alla tessitura, egli sarebbe stato un *'lanarius negotians'* o *'lanarius negotiator'*<sup>120</sup>.

Rispetto al *'linum'*, si potrebbe supporre che il testatore fosse un *linarius* se la principale attività concernente questa fibra fosse stata la filatura o forse anche la tessitura unitamente al commercio dei relativi filati o tessuti; al contrario, se il lino da vendere fosse stato importato dall'Egitto, l'ereditando sarebbe stato un *'negotiator lintarius'*<sup>121</sup>.

Pertanto è presumibile che l'abitazione di famiglia si trovasse in un piccolo centro urbano di campagna, ove la lana e il lino allo stato grezzo erano più facilmente reperibili. Si è già osservato, infatti, che non si può escludere che un'artigianato a conduzione familiare sia fiorito anche in certe zone dell'agro italico (soprattutto nelle piccole fattorie) a partire dalla fine del II sec. a.C.<sup>122</sup>.

Quanto infine alla *'purpura'*, si potrebbe immaginare che l'ereditando praticasse il commercio del colorante (indigeno o importato), delle fibre e del filato tinti di porpora (*'purpurarius'* o *'negotiator artis purpurariae'* o *'purpurae venditor'*) in una *taberna purpuraria* magari sita al piano terra della sua stessa casa<sup>123</sup>, accanto a quella in cui si vendevano la lana e il lino allo

---

<sup>120</sup> Si veda la nt. 40.

<sup>121</sup> Si veda la nt. 101.

<sup>122</sup> Cfr. F. SCOTTI, *Lana, linum*, cit., p. 61 e nt. 225.

<sup>123</sup> Su questo tipo di contesti v. A.T. CROOM, *Roman Furniture*, Stroud - Gloucestershire - UK, 2007 (reprint 2010), p. 175; L.C. NEVETT, *Domestic Space*, cit., p. 7. Meno probabile, invece, è che questo *pater familias* lavorasse la porpora e con i relativi succhi tingesse le fibre, i filati o i tessuti in casa, dal momento che l'*ars purpuraria* (cioè la produzione della porpora e la relativa colorazione delle fibre, dei filati o dei tessuti) richiedeva di norma strutture apposite in cui fossero impegnati più operai (c.dd. *'officinae purpurariae'*) e preferibilmente dislocate nelle periferie delle città a causa dell'aria irrespirabile che di solito si diffondeva nelle aree circostanti a causa della macerazione dei molluschi (cfr. M. BESNIER, s.v. *Purpura*, cit., p. 773; R.J. FORBES, *Studies*, cit., vol. IV, p. 118; L.C. NEVETT, *Domestic Space*, cit., p. 7; T. PEDRAZZI, *La lavorazione della porpora e dei tessuti, in I Fenici in Algeria. Le vie del commercio tra il Mediterraneo e l'Africa Nera*, a cura di L.-I. MANFREDI, A. SOLTANI, Bologna, 2011, p. 118; E. ZIMI, *Purple Dye in the Roman Province of Macedonia*, cit., p. 150 s.; F. SCOTTI, *Lana, linum*, cit., p. 325 ss.). Sulle *officinae* e le *tabernae purpurariae* v. nt. 111 di questo lavoro.

stato grezzo, semilavorato o lavorato. Ma non si può nemmeno scartare l'ipotesi che vi fosse un'unica *taberna* in cui si svolgevano i traffici commerciali di *lana*, *linum* e *purpura*.

### *Conclusioni*

In definitiva, il metodo interdisciplinare applicato all'esegesi di D.32.60.2 Alf. 2 *dig. a Paul. epitomat.* ha permesso di giungere all'individuazione di una serie di punti salienti idonei a proporre una plausibile ricostruzione del contesto materiale del passo in esame.

Come già visto, il *pater familias* protagonista del caso è l'autore di un legato avente per oggetto 'la lana, il lino e la porpora predisposti per l'uso della moglie'.

Si intendono destinati 'all'uso della donna' («... *quae eius causa parata essent ...*») la lana, il lino e la porpora devoluti alla 'cura e alla gestione della donna stessa per il confezionamento degli abiti dei membri della famiglia'.

Quanto alla '*lana*' legata, è possibile che questa sia '*sucida*', '*lota*' 'al naturale' o 'tinta' ma non di porpora, '*pectita*' o '*inpectita*'; più difficile, invece, che si tratti di lana già '*neta*'<sup>124</sup>.

Il lino, come la '*lana*', non è colorato di porpora ed è pensabile che si trovi nello stato precedente la battitura con il martello da stoppa ('*stupparium malleum*') prodromica alla cardatura, cardato, filato o in corso di tessitura senza tuttavia che questa si sia ancora conclusa.

A sua volta la '*purpura*' può consistere nella la lana (lavata), nel filato di lana o magari anche nel filato di lino tinti di porpora 'marina' oppure nel colorante stesso (tratto dai succhi dei molluschi) destinato alla tintura di fibre, filati o tessuti.

---

<sup>124</sup> I reperti archeologici e iconografici hanno dimostrato infatti che normalmente il filato si raccoglieva in matasse che si fissavano ad appositi anelli di metallo, dal che si può desumere che nel caso esaminato da Alfeno sia pressoché impossibile che i filati siano stati lasciati alla rinfusa in una stanza.



Riguardo poi all'ambiente socio-economico, è ammissibile che l'ereditando cui Alfeno si riferisce commerciasse in lana, lino e porpora<sup>125</sup>.

Di conseguenza quella del testatore poteva essere una dimora in cui la lavorazione tessile aveva luogo non soltanto per esigenze puramente familiari, ma anche per scopi commerciali e si può presumere<sup>126</sup> che, fra i generi di lana lasciati alla rinfusa dal testatore, alcuni (forse i più raffinati) fossero destinati alla vendita, altri (magari meno costosi) al *lanificium* domestico.

Più nello specifico, può darsi che il *de cuius* fosse il titolare di un'azienda a conduzione familiare, che vendeva fibre tessili grezze oppure articoli tessili semilavorati o lavorati di propria produzione, talmente piccola da non avere nemmeno un vano a sé per lo stoccaggio delle merci ai fini commerciali.

Considerate le ridotte dimensioni dell'impresa, è anche possibile che la vendita si svolgesse in uno spazio apposito della casa di famiglia aperto al pubblico (*taberna*).

Ad es., il *de cuius*, in quanto artigiano coinvolto nelle varie fasi della lavorazione della lana, sarebbe stato un '*lanarius purgator*' se l'attività della sua impresa fosse consistita nella lavatura del vello, un '*lanarius cardator*' o '*carminator*' se nella sua azienda si fosse svolta la districatura di velli con fibre corte, un '*lanarius pectinarius*' se il suo lavoro fosse servito a districare velli a fibre lunghe e così via. Contemporaneamente, in quanto commerciante della lana nei vari stadi di lavorazione fino alla tessitura, egli sarebbe stato un '*lanarius negotians*' o '*lanarius negotiator*'.

Rispetto al '*linum*', si potrebbe pensare che il testatore fosse un '*linarius*' se la principale attività concernente questa fibra fosse stata la filatura o forse anche la tessitura unitamen-

---

<sup>125</sup> Questa conclusione, infatti, si può trarre dal richiamo del paragone instaurato da Servio con la fattispecie del legato di *penus* predisposto da chi era abituato a mettere in vendita i propri prodotti senza separarli fisicamente dagli altri destinati all'uso quotidiano.

<sup>126</sup> Alla luce delle testimonianze degli agronomi ed enciclopedisti latini, secondo cui esistevano nel mondo romano vari tipi di lana a seconda della morbidezza, del colore e dell'uso cui essi erano destinati.

te al commercio dei relativi filati o tessuti; al contrario, se il lino da vendere fosse stato importato dall'Egitto, l'ereditando sarebbe stato un *'negotiator lintiarius'*.

Pertanto è verosimile che l'abitazione di famiglia si trovasse in un piccolo centro urbano di campagna, ove la lana e il lino allo stato grezzo erano più facilmente reperibili.

Quanto infine alla *'purpura'*, si potrebbe immaginare che l'ereditando praticasse il commercio del colorante (indigeno o importato), delle fibre e del filato tinti di porpora (*'purpurarius'* o *'negotiator artis purpurariae'* o *'purpurae venditor'*) in una *'taberna purpuraria'* magari sita al piano terra della sua stessa casa, accanto a quella in cui si vendevano la lana e il lino allo stato grezzo, semilavorato o lavorato. Ma non si può nemmeno scartare l'ipotesi che vi fosse un'unica *taberna* in cui si svolgevano i traffici commerciali di *lana*, *linum* e *purpura*.

**FRANCESCA SCOTTI, Il conflitto fra esigenze familiari e commerciali in una disposizione testamentaria dell'ultima età repubblicana: appunti per un approccio interdisciplinare**

Lo scopo di questo contributo è di dimostrare che D.32.60.2 Alf. 2 *dig. a Paul. epitomat.* può confermare la fondatezza di molte ricostruzioni sia archeologiche che antichistiche secondo cui nella tarda repubblica e nell'età imperiale si lavoravano in casa, per esigenze sia familiari che commerciali, le fibre animali e vegetali, comprese quelle colorate di porpora. Ma si cercherà anche di comprendere il significato giuridico della disposizione descritta in D.32.60.2, che rientra nel novero dei legati aventi per oggetto l'*'id quod uxoris causa paratum est'*.

**Parole chiave:** lana, lino, porpora, legato, *uxor*, *vir*, *penus*.

**FRANCESCA SCOTTI, The conflict between family and commercial needs in a testamentary disposition of the last republican age: notes for an interdisciplinary approach**

The purpose of this paper is to demonstrate that D.32.60.2 Alf. 2 *dig. a Paul. epitomat.* can confirm the validity of several archaeological and ancient reconstructions according to which during the late republic and the imperial age animal and vegetable fibers, including those that were purple coloured, were worked at home, for both family and commercial needs. But this essay will also try to ascertain the legal meaning of the provision described in D.32.60.2 which falls within the category of legacies concerning the so-called '*id quod uxoris causa paratum est'*.

**Key words:** wool, flax, purple, gift out of the inheritance, *uxor*, *vir*, *penus*.

## INDICE DEL FASCICOLO 4 2022

### **Miscellanea**

*Vittorio Gasparini Casari*, Mitologie giuridiche.  
La rappresentanza politica..... 853

*Sergio F. Aumenta*, Il concetto di «Istituzione curiale»  
nella Cost. apost. di riforma della Curia Romana *Praedicate*  
*Evangelium* ..... 879

*Andrea Favaro*, Prolegomeni pontaniani nella scoperta  
della moderna *prudentia (iuris)* ..... 897

*Francesca Scotti*, Il conflitto fra esigenze familiari e commerciali  
in una disposizione testamentaria dell'ultima età repubblicana:  
appunti per un approccio interdisciplinare ..... 919

*Mario Zito, Antonio Pugliese*, L'ultimo volto dell'interdittiva  
antimafia: una nuova forma di *compliance* amministrativa ..... 967

*Marco Molinari*, *Ubi est peculii nomen, ibi semper nodus*  
*vel scrupulus aliquis*. La Parafrasi greca delle Istituzioni  
di Giustiniano e la definizione di peculio nel commento  
antecessoriale di PT. 4, 7, 4c ..... 1001

*Mauro G. Smiroldo*, La giurisdizione nel prisma del diritto  
soggettivo..... 1045

### **Fatti e giudizi**

*Antonino Mantineo*, Un Maestro per le giovani generazioni  
di studiosi di diritto ecclesiastico e di diritto ecclesiale, che si  
pongono domande più che offrire risposte (*a proposito della*  
*raccolta di saggi* Lo spirito del diritto ecclesiale. Scritti scelti  
di Rinaldo Bertolino, a cura di R. Mazzola, I. Zuanazzi, M.C.  
*Ruscazio, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2022*)..... 1077

**Recensioni** ..... 1089

Finito di stampare  
nel mese di dicembre del 2022

# ARCHIVIO GIURIDICO *Filippo Serafini*

Periodico Fondato nel 1868

*Pubblicazione trimestrale*

Caratteristica dell'*Archivio giuridico* è stata, sin dall'inizio, quella di essere visto in Italia e all'estero, come un autorevole e qualificato punto di riferimento sui progressi della dottrina giuridica italiana in una visione che, pur non rifuggendo dalla specializzazione in sé, ne evita peraltro ogni eccesso.

I Collaboratori sono pregati di inviare i loro contributi via e-mail (scritti in formato.doc). Ogni lavoro dovrà essere corredato di: Nome, Cognome, Qualifica accademica, Indirizzo postale, Indirizzo e-mail, Numero di telefono (è gradito anche un numero di cellulare). Ogni articolo dovrà essere corredato di un titolo in lingua inglese e un riassunto in lingua italiana e inglese di non più di 200 parole specificando: scopo, metodologia, risultati e conclusioni; e di almeno tre parole chiave in lingua italiana e inglese. Gli articoli, salvo casi eccezionali non potranno superare le 32 pagine (intendendosi già impaginate nel formato della rivista, ovvero circa 16 cartelle in formato A4 corrispondenti a 88.000 battute spazi e note inclusi). Le opinioni esposte negli articoli impegnano solo i rispettivi Autori.

La Rivista adotta la procedura di revisione *double-blind peer review*.

I contributi pubblicati sono indicizzati nelle seguenti banche dati nazionali ed internazionali: Articoli italiani di periodici accademici (AIDA); Catalogo italiano dei Periodici (ACNP); DoGi Dottrina Giuridica; ESSPER Associazione periodici italiani di economia, scienze social e storia; Google Scholar; IBZ online International bibliography of periodical literature in the humanities and social sciences; SCOPUS.

La casa editrice fornirà, ai rispettivi Autori, estratto degli articoli in formato pdf. Possono altresì essere forniti fascicoli cartacei degli 'estratti', a pagamento. Chi fosse interessato è pregato di richiedere preventivo di spesa a: **info@mucchieditore.it**.

**Recensioni e segnalazioni bibliografiche:** gli Autori ed Editori di pubblicazioni giuridiche sono pregati di mandare un esemplare di ogni volume alla Redazione dell'*Archivio giuridico Filippo Serafini*. Sarà gradito un foglio di accompagnamento con i dati bibliografici, classificazione, sommario, etc. La Direzione della Rivista si riserva di recensire le opere che, a suo insindacabile giudizio, risulteranno di maggior interesse.